

4. Rapporti internazionali

COMMISSIONE EUROPEA

Premessa

Con l'adozione, nel dicembre 2002, del regolamento n. 1/2003 da parte del Consiglio, è stato portato a termine il processo di riforma del regime di applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato. Il nuovo regolamento, che sostituisce il regolamento n. 17/62, delinea un contesto profondamente innovativo per quanto riguarda sia l'evoluzione della politica comunitaria di concorrenza, sia il complessivo assetto dei rapporti istituzionali e di cooperazione tra autorità di tutela della concorrenza all'interno dell'Unione europea. Nel corso dell'anno, la Commissione ha altresì adottato un nuovo regolamento di esenzione per gli accordi di distribuzione degli autoveicoli che, in linea con la più recente evoluzione della disciplina comunitaria generale in materia di trattamento delle intese verticali, modifica sensibilmente il regime settoriale precedentemente previsto dal regolamento n. 1475/95. La Commissione ha inoltre adottato una nuova comunicazione in materia di non imposizione o riduzione delle ammende nei casi di accordi di cartello tra imprese, anche in questo caso apportando cambiamenti significativi ai criteri di applicazione e alle modalità di funzionamento del programma comunitario di clemenza previsti nella precedente comunicazione del 1996.

In tema di concentrazioni, la Commissione, sulla base dei risultati del processo di consultazione seguito alla pubblicazione del Libro Verde sulla revisione del regolamento n. 4064/89, ha formalizzato la propria proposta di riforma del regolamento stesso, attualmente all'esame del gruppo "Concorrenza" del Consiglio. Parallelamente, la Commissione ha pubblicato un progetto di comunicazione sulle concentrazioni orizzontali, inteso a fornire, in primo luogo alle imprese, indicazioni e chiarimenti in ordine ai criteri utilizzati a livello comunitario nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra operatori concorrenti.

Nell'ambito dei rapporti internazionali in materia di diritto e politica della concorrenza, la Commissione ha continuato a svolgere un ruolo attivo, in seno all'Organizzazione Mondiale per il Commercio, nel promuovere la considerazione delle tematiche concorrenziali e nel sostenere l'opportunità di un negoziato multilaterale in materia di concorrenza.

Le decisioni della Commissione

Nel corso del 2002 la Commissione europea ha adottato 14 decisioni formali in applicazione dell'articolo 81 del Trattato CE. Si tratta, in particolare,

di dieci casi di applicazione del divieto di intese restrittive della concorrenza di cui all'articolo 81, paragrafo 1, e di quattro esenzioni individuali ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3. Nel periodo di riferimento, la Commissione non ha adottato alcuna decisione in applicazione dell'articolo 82 del Trattato.

Decisioni relative agli articoli 81 e 82 del Trattato CE		
Decisioni e data	Norme applicate	Estremi di pubblicazione
Banche austriache (11 giugno 2002)	art. 81.1 (divieto con sanzioni)	non pubblicata
Metionina (2 luglio 2002)	art. 81.1 (divieto con sanzioni)	non pubblicata
Lufthansa/Austrian Airlines (5 luglio 2002)	art. 81.3 (esenzione)	GUCE L 242/25 (10.09.2002)
Gas industriali e medici (24 luglio 2002)	art. 81.1 (divieto con sanzioni)	GUCE L 84/1 (1.04.2003)
Visa International (24 luglio 2002)	art. 81.3 (esenzione)	GUCE L 318/17 (22.11.2002)
IFPI (8 ottobre 2002)	art. 81.3 (esenzione)	non pubblicata
Nintendo (30 ottobre 2002)	art. 81.1 (divieto con sanzioni)	non pubblicata
Christie's/Sotheby's (30 ottobre 2002)	art. 81.1 (divieto con sanzioni)	non pubblicata
TACA (14 novembre 2002)	art. 81.3 (esenzione)	GUCE L 26/53 (31.01.2003)
Cartongesso (27 novembre 2002)	art. 81.1 (divieto con sanzioni)	non pubblicata
Metilglucamina (27 novembre 2002)	art. 81.1 (divieto con sanzioni)	non pubblicata
Tondi per cemento (17 dicembre 2002)	art. 81.1 (divieto con sanzioni)	non pubblicata
Graffiti speciali (17 dicembre 2002)	art. 81.1 (divieto con sanzioni)	non pubblicata
Aromatizzanti (17 dicembre 2002)	art. 81.1 (divieto con sanzioni)	non pubblicata

Nel giugno 2002 la Commissione ha riscontrato un'infrazione al divieto dell'articolo 81, paragrafo 1, posta in essere da otto banche austriache mediante la fissazione concertata del prezzo di tutti i prodotti e servizi bancari forniti alle imprese o alla clientela privata sull'intero territorio austriaco. L'intesa prevedeva inoltre l'astensione delle banche partecipanti da attività di promozione pubblicitaria dei propri prodotti e servizi. L'indagine della Commissione, iniziata nel 1998 e riguardante il solo territorio austriaco, ha evidenziato come il cartello fosse stato organizzato attraverso una struttura capillare composta da diversi comitati a livello locale, uno per ogni singolo prodotto, composti dai dirigenti di livello inferiore e coordinati da un gruppo di controllo, denominato "Lombard Club", che era a sua volta formato dai direttori generali delle banche coinvolte. Comitati locali e vertice si riunivano periodicamente al fine di scambiare le informazioni necessarie ad attuare la concertazione dei comportamenti da adottare, in particolar modo in occasione dei cambiamenti dei tassi d'interesse da parte della Banca Centrale austriaca. Nell'ambito dei comitati locali, di particolare importanza erano quelli relativi ai tassi di prestito e di deposito, sottoposti al "comitato federale per i tassi di prestito e deposito", in cui si riunivano i rappresentanti delle banche di Vienna con gli omologhi provenienti dal resto dell'Austria. I documenti acquisiti dalla Commissione nel corso delle ispezioni hanno peraltro

evidenziato la consapevolezza da parte delle società coinvolte di violare le norme a tutela della concorrenza. In considerazione della gravità della violazione, la Commissione ha imposto alle parti ammende complessive pari a 124,3 milioni di euro per il periodo dell'infrazione tra il 1995 e il 1998. Nonostante la violazione avesse avuto inizio prima del 1995, la Commissione non ha potuto sanzionare la pratica illecita per tale precedente periodo in virtù del fatto che l'Austria non faceva ancora parte dell'Unione europea.

Nel luglio 2002 la Commissione ha accertato una violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, posta in essere dalle società Degusta AG, Nippon Soda Company Ltd. e Aventis SA, mediante la partecipazione, tra il 1986 e il 1999, a un cartello di dimensioni mondiali nel mercato della metionina, uno dei più importanti amminoacidi utilizzati come ingrediente per i mangimi per animali. La Commissione aveva avviato le indagini nel 1999, a seguito delle informazioni fornite dalla stessa società Aventis in merito all'esistenza del cartello e alla sua partecipazione all'intesa. Dal procedimento istruttorio è emerso che le imprese coinvolte avevano partecipato a riunioni periodiche, in occasione delle quali avevano concordato la fissazione di prezzi minimi e "obiettivo", l'applicazione di aumenti concertati dei prezzi e la fissazione degli stessi nei confronti di singoli clienti, scambiandosi informazioni e dati sui rispettivi volumi di vendita. L'infrazione è stata ritenuta molto grave dalla Commissione, che ha irrogato ammende alla società tedesca Degussa e alla giapponese Nippon Soda pari, rispettivamente, a 118 e 9 milioni di euro, pur concedendo una riduzione del 50% alla prima e del 25% alla seconda, in ragione del grado di cooperazione prestata nel corso delle indagini. Una completa immunità dalle ammende è stata invece concessa alla società francese Aventis, che per prima aveva iniziato a collaborare rivelando l'esistenza del cartello e fornendo prove determinanti per l'accertamento dell'accordo.

Una terza decisione di divieto ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, è stata adottata dalla Commissione, nel luglio 2002, in relazione a un cartello tra i sette principali produttori olandesi di gas per usi industriali e medici (NV Hoek Loos, AGA AB, Air Liquide BV, Air Products Nederland BV, BOC Group Plc, Messer Nederland BV, Westfalen Gassen Nederland BV), avente per oggetto la fissazione dei prezzi e di altre condizioni commerciali nei Paesi Bassi, con ripercussioni negative sugli scambi all'interno del mercato comune. L'intesa si fondava sull'esplicito impegno concordato dalle società coinvolte a non trattare con i reciproci clienti per periodi variabili dai 2 ai 5 mesi ogni anno al fine di attuare gli aumenti di prezzo stabiliti. Le imprese partecipanti al cartello avevano inoltre concordato prezzi minimi e altre condizioni commerciali da applicare nella fornitura ai nuovi clienti dei prodotti oggetto dell'intesa. In particolare, tali condizioni commerciali riguardavano il noleggio obbligatorio di cilindri per la fornitura di determinati prodotti in forma gassosa, l'addebito dei costi di trasporto e l'introduzione di due contributi a totale carico dei clienti, rispettivamente concernenti la consegna di gas liquidi e la tutela e la sicurezza ambientale in relazione alla consegna dei gas

nei cilindri. Dal procedimento istruttorio è emerso che tali pratiche erano state poste in essere tra il 1989 e il 1991 e, successivamente, tra il 1993 e il 1997, ma la Commissione ha potuto sanzionare solo le infrazioni relative a tale secondo periodo in ragione dell'intervenuta prescrizione dell'illecito riguardante il periodo precedente. In considerazione della gravità della violazione e della sua durata, nonché del diverso grado di collaborazione offerto dalle imprese, della loro dimensione e quota di mercato, la Commissione ha inflitto ammende di importo differenziato, per un ammontare complessivo pari a circa 25,7 milioni di euro. Un'esenzione parziale dalle ammende, nella misura del 25%, è stata accordata dalla Commissione a due società (AGA e Air Products) per aver fornito prove sugli accordi e chiarimenti esaustivi sui documenti acquisiti durante le ispezioni e per non aver contestato gli addebiti della Commissione. Altre due delle società coinvolte (BOC e Westfalen) hanno beneficiato di una riduzione del 15%, in virtù del ruolo essenzialmente passivo avuto nel cartello e per non aver preso parte a tutte le fasi della pratica illecita. Infine, anche le società Hoek Loos e Messer hanno ottenuto una riduzione del 10% sulle ammende per non aver contestato i fatti esposti nella comunicazione degli addebiti.

Nell'ottobre 2002 la Commissione ha accertato una violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, posta in essere dalla società giapponese Nintendo e da sette dei suoi distributori ufficiali in Europa (John Menzies plc nel Regno Unito, Concentra Produtos SA in Portogallo, Linea GIG Spa in Italia, Bergsala AB in Svezia, l'unità belga della tedesca CD-Contact Data GmbH in Belgio e Nortec AE, l'unità greca della giapponese Itochu Corp, anch'essa autonomamente sanzionata in Grecia). L'infrazione riguardava un'intesa verticale volta a limitare la concorrenza nel mercato dei videogiochi (*console* e giochi compatibili) per il periodo compreso tra il 1991 e il 1998. L'accordo, coordinato dalla società Nintendo anche attraverso la controllata Nintendo Europe GmbH, era volto a ostacolare le esportazioni parallele attraverso canali non ufficiali al fine di mantenere artificialmente alti i prezzi in vari Paesi per i medesimi prodotti. Il procedimento istruttorio ha infatti evidenziato, nel periodo di riferimento, l'esistenza di notevoli differenze, in alcuni casi fino al 67%, tra i prezzi praticati nel Regno Unito e in altri Stati membri (Spagna, Germania, Paesi Bassi, Italia e Svezia). Le modalità di attuazione dell'accordo prevedevano, in particolare, l'obbligo in capo ai distributori di individuare e ostacolare i responsabili delle esportazioni dai Paesi con prezzi bassi verso quelli con prezzi più elevati, utilizzando come misure repressive la riduzione delle forniture e, al limite, il boicottaggio. Tali misure punitive, peraltro, erano state adottate direttamente dalla stessa Nintendo nei confronti di uno dei suoi principali distributori (John Menzies). La Commissione ha pertanto inflitto a Nintendo e ai suoi sette distributori un'ammenda complessiva pari a 167,8 milioni di euro (la quinta maggiore ammenda mai inflitta per una violazione delle norme sulla concorrenza e la più elevata in assoluto tra quelle imposte in relazione a intese verticali), ritenendo che le pratiche dirette a ostacolare il commercio parallelo costituiscano una violazione particolarmente

te grave delle norme comunitarie della concorrenza, in quanto suscettibili di determinare la compartimentazione dei mercati nazionali e, conseguentemente, di privare i consumatori dei benefici derivanti dalla libera circolazione dei prodotti all'interno del mercato comune. Tra le società partecipanti all'infrazione, le ammende più elevate, pari rispettivamente a 149,1 e 8,6 milioni di euro, sono state comminate nei confronti delle società Nintendo e John Menzies, che avevano continuato la pratica illecita anche successivamente all'avvio dell'istruttoria, iniziata nel 1995. Nel fissare l'importo di tali ammende la Commissione ha peraltro tenuto conto della collaborazione offerta dalle due imprese a partire dal 1997 e, nel caso di Nintendo, anche della decisione della società di offrire un significativo compenso finanziario ai terzi danneggiati dalla violazione.

Un'altra violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, è stata riscontrata dalla Commissione, nell'ottobre 2002, con riferimento a un accordo di cooperazione concluso tra le società Christie's e Sotheby's, le due principali case d'asta a livello mondiale. L'indagine, avviata nel gennaio del 2000 a seguito delle informazioni sull'esistenza dell'intesa fornite dalla società Christie's alla Commissione e al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, si è svolta nel quadro di un rapporto di stretta collaborazione tra i due organismi antitrust, facilitata anche dalla non opposizione delle parti allo scambio di informazioni riservate tra le due autorità di concorrenza. L'intesa era finalizzata a ridurre il grado di concorrenza che si era sviluppato tra le due società durante gli anni Ottanta, in particolare attraverso la fissazione concertata dell'importo della commissione a carico dei venditori (cosiddetta commissione del venditore). Inoltre, l'accordo di cartello riguardava altre condizioni commerciali, quali gli anticipi versati ai venditori, le garanzie prestate per i risultati dell'asta e le condizioni di pagamento. La Commissione ha accertato che le due imprese, in occasione di riunioni segrete tenute con regolarità e ai massimi livelli, avevano concertato e coordinato, tra il 1993 e il 2000, i propri comportamenti sul mercato. In considerazione della gravità di tali infrazioni la Commissione ha comminato alla società Sotheby's una sanzione di 20,4 milioni di euro (pari al 6% del suo fatturato mondiale), determinata applicando una riduzione dell'ammenda pari al 40% in funzione della cooperazione prestata nel corso delle indagini. Una completa immunità è stata invece accordata alla società Christie's, che per prima aveva iniziato a collaborare con la Commissione ammettendo la propria partecipazione al cartello.

Una decisione di divieto ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, è stata adottata dalla Commissione, nel novembre 2002, con riferimento a un cartello tra quattro imprese europee produttrici di cartongesso. L'indagine della Commissione ha accertato che, tra il 1992 e il 1998, le società BPB PLC (Regno Unito), Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG (Germania) e Société Lafarge SA (Francia), con l'adesione, negli ultimi due anni, di Gyproc Benelux Sa/NV (Belgio), si erano ripartiti i mercati della Francia, della Germania, del Regno Unito e dei Paesi del Benelux. Dal procedimento istrut-

torio, avviato nel 1998, è emerso che, su iniziativa delle società BPB e Knauf, era stato istituito, tra le quattro imprese, un sistema segreto di scambio d'informazioni sui rispettivi volumi di vendita e aumenti di prezzo, volto a sorvegliare gli sviluppi del mercato e a evitare una concorrenza troppo aggressiva. In particolare, con riferimento al mercato tedesco, successivamente alla riduzione dei prezzi verificatasi a metà degli anni Novanta e dovuta all'aumento delle capacità produttive e delle importazioni dall'Europa orientale, le imprese avevano concertato aumenti di prezzo e concordato strategie dirette a stabilizzare le rispettive quote di mercato in Germania. In considerazione della gravità e della durata dell'infrazione, la Commissione ha imposto alle imprese coinvolte ammende per un ammontare complessivo pari a 478 milioni di euro (la seconda sanzione più elevata comminata dalla Commissione, dopo quella del 2001 relativa al cartello delle vitamine). Alcune delle imprese coinvolte (BPB e Gyproc) hanno beneficiato di un'esenzione parziale dall'ammenda in ragione dell'atteggiamento collaborativo tenuto durante le indagini, nonché degli importanti elementi di informazione forniti alla Commissione prima della comunicazione degli addebiti. Nessuna riduzione è stata invece accordata alle società Knauf e Lafarge. Quest'ultima ha anzi subito la sanzione più pesante (249,6 milioni di euro) in virtù delle sue dimensioni e della sua quota di mercato, nonché per non aver cooperato con la Commissione e per aver precedentemente preso parte al cartello sul cemento.

Una violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, è stata accertata dalla Commissione, nel novembre 2002, in relazione a un cartello di fissazione dei prezzi e di ripartizione del mercato della metilglucamina, realizzato tra il 1990 e il 1999 dalle società Aventis Pharma SA e Rhone-Poulenc Biochemie SA, entrambe appartenenti al gruppo Aventis, e la società Merck KgaA. La metilglucamina è una sostanza chimica utilizzata principalmente per le analisi radiografiche e per determinati prodotti farmaceutici. L'indagine della Commissione, iniziata nel 2000 a seguito di una segnalazione da parte di rappresentanti della società Merck, ha accertato che il cartello aveva avuto per oggetto la ripartizione della clientela, nonché la fissazione delle quote di mercato e di prezzi minimi (prezzi obiettivo e listini prezzi). Il mercato interessato dall'accordo collusivo era caratterizzato da una struttura sostanzialmente duopolistica, con la società Merck e le due società del gruppo Aventis che rappresentavano congiuntamente la totalità della produzione mondiale della metilglucamina. In considerazione della gravità della violazione, la Commissione ha comminato alle due società del gruppo Aventis un'ammenda pari a circa 2,8 milioni di euro (comprensiva di una riduzione del 40% per la collaborazione prestata nel corso del procedimento). La società Merck ha invece beneficiato di un'immunità totale per aver rivelato l'esistenza del cartello e fornito alla Commissione informazioni decisive sull'intesa prima dell'avvio dell'indagine.

Nel dicembre 2002, la Commissione ha accertato e sanzionato una violazione dell'articolo 81, comma 1, da parte di otto imprese italiane (Alfa

Acciai Spa, Feralpi Siderurgica Spa, Ferriere Nord Spa, IRO Industrie Riunite Odolesi Spa, Riva Acciaio Spa, Siderpotenza Spa, Valsabbia Investimenti Spa e Ferriera Valsabbia Spa, Leali Spa e Acciaierie e Ferriere Leali Spa che, al tempo, costituivano un'unica società, così come le due precedenti) che, con l'ausilio dell'associazione nazionale di categoria (Federacciai), avevano organizzato, tra il 1989 e il 2000, un accordo di cartello volto a restringere la concorrenza nel mercato dei tondi per cemento armato utilizzati nel campo dell'edilizia. L'infrazione, benché di rilevanza essenzialmente nazionale, è stata considerata di competenza esclusiva della Commissione in quanto rientrante nell'ambito d'applicazione dell'articolo 65 del Trattato della Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio. Dall'indagine della Commissione è emerso che l'intesa, per tutta la sua durata, aveva avuto per oggetto la fissazione di un supplemento al prezzo base per ogni tipologia di prodotto e, a partire dal 1992, anche la fissazione del prezzo base. Nel quinquennio finale, le imprese coinvolte avevano inoltre concertato la fissazione dei termini di pagamento, nonché il controllo e la limitazione della produzione e delle vendite. Nonostante alcune società avessero partecipato solo parzialmente alle infrazioni o per un periodo limitato, il numero delle imprese era sceso da 40 a circa 12 nel decennio considerato e, nel medesimo periodo, la quota complessiva di mercato dei partecipanti al cartello era salita dal 30% all'80%. In considerazione della gravità e della durata della violazione, la Commissione ha irrogato sanzioni pecuniarie per un ammontare complessivo pari a circa 85 milioni di euro. Nessuna ammenda è stata invece comminata a Federacciai, in quanto l'articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA non prevede la possibilità di infliggere ammende alle associazioni di categoria.

Sempre nel dicembre 2002, la Commissione ha accertato e sanzionato un accordo di cartello di dimensioni mondiali tra otto imprese (la tedesca SGL Carbon AG, la francese Carbone Lorraine SA, le giapponesi Toyo Tanso Co. Ltd., Tokai Carbon Co. Ltd., Ibidem Co. Ltd. e Nippon Steel Chemical Co. Ltd., l'americana GraphTech International Ltd. e l'olandese Intech EDM BV) che, congiuntamente, detenevano la maggior parte del mercato delle grafite speciali, utilizzate per la produzione di utensili industriali destinati principalmente all'industria aerospaziale ed elettronica. L'indagine era stata avviata dalla Commissione nel 1999 sulla scorta delle informazioni fornite dalla società GraphTech nel corso di un procedimento concernente gli elettrodi di grafite, in occasione del quale la società, al fine di ottenere l'immunità dalle sanzioni, aveva rivelato l'esistenza di due intese parallele aventi a oggetto, rispettivamente, la fissazione dei prezzi nei mercati della grafite isostatica e di quella estrusa, due tipologie di prodotti appartenenti al gruppo delle grafite speciali. In relazione al cartello della grafite isostatica, la Commissione ha riscontrato che le otto imprese, tra il 1993 e il 1998, avevano posto in essere un accordo mediante il quale, attraverso riunioni segrete tenutesi in Giappone con regolarità e ai massimi livelli e un reciproco e intenso scambio di informazioni commerciali sensibili, avevano concertato la fissazione dei prezzi di vendita, la ripartizione del mercato e l'istituzione di un sistema di controllo

sul rispetto dell'intesa. La seconda intesa, concernente il mercato della grafite estrusa, era stata posta in essere, a partire dal 1993, tra le società GraphTech e SGL Carbon. L'accordo collusivo, protrattosi per oltre tre anni, prevedeva la fissazione del prezzo e la concertazione sulle modalità di vendita dei prodotti. La Commissione ha ritenuto che i comportamenti delle otto società costituissero gravi violazioni delle regole comunitarie di concorrenza e ha pertanto imposto alle imprese coinvolte ammende per un totale di circa 60,6 milioni di euro. In particolare, la condotta tenuta dalla società SGL Carbon è stata considerata dalla Commissione particolarmente grave in ragione del ruolo primario svolto in seno al cartello della grafite isostatica, tale da giustificare un incremento del 50% dell'importo base dell'ammenda. Tuttavia, in virtù della collaborazione prestata, la medesima ammenda è stata poi ridotta del 35%. Una completa immunità è stata concessa alla società GraphTech, che per prima aveva iniziato a collaborare con la Commissione fornendo prove decisive riguardo ai due accordi di cartello, mentre ad altre società è stata accordata una riduzione dell'ammenda pari al 35% per aver fornito ulteriori informazioni utili prima dell'invio della comunicazione degli addebiti.

Un'ultima infrazione al divieto dell'articolo 81, paragrafo 1, è stata riscontrata dalla Commissione, nel dicembre 2002, in relazione a un cartello tra quattro imprese (le giapponesi Takeda Chemical Industries Ltd. e Ajinomoto Company Inc. e le sudcoreane Cheil Jedang Corp. e Daesang Corp.) che rappresentavano, congiuntamente, la quasi totalità della produzione mondiale di aromatizzanti (nucleotidi). Tali società, tra il 1989 e il 1998, avevano aumentato i prezzi degli aromatizzanti in maniera coordinata, si erano ripartite la clientela e si erano regolarmente scambiate informazioni sulle vendite. L'indagine era stata avviata nel 1999 sulla base delle informazioni fornite dalla società Takeda al fine di ottenere l'esenzione totale dal pagamento dell'ammenda prevista dal programma comunitario di clemenza. In considerazione della gravità della violazione, ma anche dell'atteggiamento cooperativo tenuto da tutte le altre imprese, la Commissione ha comminato sanzioni complessive pari a circa 21 milioni di euro. La sanzione più elevata (15,5 milioni di euro) è stata inflitta alla società Ajinomoto, in virtù della maggiore quota di mercato da essa detenuta, pari a circa il doppio di quelle dei concorrenti. La società Daesang ha invece beneficiato di una riduzione del 50% per aver spontaneamente offerto la propria collaborazione alle indagini prima ancora di ricevere una richiesta d'informazioni.

Nel corso del 2002 la Commissione ha adottato quattro decisioni di esenzione individuale in relazione ad altrettante fattispecie di collaborazione fra imprese che, pur incidendo in misura sensibile sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri, sono state tuttavia ritenute idonee a produrre effetti complessivamente positivi per il mercato e tali da soddisfare le condizioni previste dall'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato.

Nel luglio 2002 la Commissione ha autorizzato ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato un accordo di cooperazione concluso tra le compa-

gnie aeree Deutsche Lufthansa AG (Germania) e Austrian Airlines Österreichische Luftverkehrs AG (Austria). Nella sua versione originaria l'accordo avrebbe permesso alle due compagnie di coordinare le tariffe e gli orari sulla totalità dei voli da esse operati, nonché le modalità di gestione di tutti i servizi connessi (trasporto passeggeri, impianti aeroportuali, manutenzione e servizi di assistenza a terra). L'intesa avrebbe inoltre consentito l'accesso reciproco ai crediti accumulati dai passeggeri (con i programmi *frequent flyer*), la condivisione dei codici dei voli (cosiddetto *code sharing*) e il trattamento comune dei dati, nonché la partecipazione di Austrian Airlines all'alleanza STAR. L'accordo di cooperazione prevedeva infine la costituzione di un'impresa comune tra le due società che avrebbe permesso la ripartizione dei profitti e delle perdite. Nel maggio 2001 la Commissione aveva sollevato obiezioni formali nei confronti dell'accordo inizialmente notificato, ritenendolo suscettibile di determinare un aumento dei prezzi e l'eliminazione della concorrenza sulla totalità delle rotte tra Austria e Germania, a danno della libertà di scelta dei consumatori. Inoltre, ad avviso della Commissione, l'accordo avrebbe comportato una riduzione della concorrenza potenziale, accrescendo le difficoltà di entrata da parte di altri vettori. A seguito dei rilievi mossi dalla Commissione, le due compagnie aeree si sono impegnate, nel corso del procedimento, a rendere disponibili ai nuovi entranti sino a un massimo del 40% delle fasce orarie aeroportuali (*slot*) precedentemente utilizzate su ogni singola rotta fra l'Austria e la Germania. Al fine di limitare l'incremento di potere di mercato potenzialmente derivante dall'accordo, le parti hanno anche accettato l'obbligo, in caso di eventuali riduzioni tariffarie da esse praticate sulle rotte operate in concorrenza con nuovi operatori, di applicare identiche riduzioni percentuali sulle tariffe praticate su altre rotte tra l'Austria e la Germania non soggette a concorrenza. Ulteriori impegni sono stati assunti dalle parti al fine di garantire maggiori opportunità di accesso e di permanenza dei nuovi operatori nel mercato, tramite la partecipazione ai programmi di *frequent flyer* e l'utilizzo dei servizi di *interlining* di Lufthansa e Austrian Airlines, nonché il blocco delle frequenze dei voli delle due compagnie aeree per un periodo iniziale di due anni. Infine, per assicurare una maggiore libertà di scelta e una migliore qualità del servizio di trasporto per i consumatori, le parti si sono impegnate a concludere accordi intermodali con le aziende ferroviarie. La Commissione, ritenendo gli impegni assunti sufficienti a garantire le possibilità di ingresso di nuovi operatori e il mantenimento di un'adeguata concorrenza sulle principali rotte tra Austria e Germania, ha esentato l'accordo di cooperazione per un periodo di sei anni, a partire dal dicembre 1999, data di notificazione dell'intesa.

Una seconda decisione di esenzione individuale è stata adottata dalla Commissione, nel luglio 2002, in relazione al sistema di commissione interbancaria multilaterale applicata ai pagamenti transfrontalieri effettuati da privati con carta Visa nei punti vendita situati all'interno dello Spazio Economico Europeo. La decisione è stata adottata a seguito della notifica, da parte della società Visa International, di una serie di regole e di regolamenti

di disciplina dell'associazione Visa, un'organizzazione internazionale cui aderiscono circa ventimila istituzioni finanziarie e operante nel mercato dei sistemi di pagamento tramite carta di credito. Nel sistema Visa, in assenza di un accordo bilaterale, la banca affiliante (quella cioè che stipula le convenzioni di affiliazione con gli esercenti per l'accettazione della carta Visa) deve di norma pagare alla banca emittente (quella che emette le carte Visa a favore dei privati) una commissione interbancaria di rimborso per ogni operazione effettuata tramite carta Visa. Il livello di riferimento della commissione interbancaria multilaterale Visa (determinato dal consiglio Visa) viene applicato tra due banche in assenza di un accordo diverso. La Commissione ha ritenuto che la suddetta commissione interbancaria, così come configurata, era suscettibile di produrre effetti restrittivi della concorrenza, limitando la libertà delle banche di decidere autonomamente in merito alle proprie politiche tariffarie e riducendo la concorrenza tra gli emittenti e gli affilianti Visa. A seguito delle contestazioni formulate dalla Commissione, la società Visa ha proposto alcune modifiche da apportare al sistema dei pagamenti transfrontalieri. In particolare, Visa si è impegnata a ridurre in maniera graduale il livello della commissione interbancaria multilaterale praticata sui diversi tipi di carte a uso dei privati e, in secondo luogo, a stabilire un tetto massimo per i costi di alcuni servizi specifici prestati dalle banche emittenti e concernenti l'esecuzione dell'operazione, la garanzia di pagamento e il periodo di copertura finanziaria gratuita. Inoltre, Visa si è impegnata a permettere alle banche aderenti di comunicare agli esercenti, su loro richiesta, le informazioni sui livelli della commissione interbancaria e sulla dimensione percentuale dei costi relativi a ciascuna delle tre tipologie di servizi forniti dalle banche emittenti. La Commissione ha ritenuto che le modifiche al sistema proposte da Visa rispondessero ai requisiti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato, e che una commissione interbancaria fissata a livello multilaterale, purché a un livello equo e ragionevole, assicurasse agli esercenti e ai consumatori i benefici derivanti dall'esistenza di un sistema di pagamento internazionale più diffuso ed efficiente. L'esenzione, la cui efficacia è subordinata alla preventiva modifica da parte di Visa della commissione interbancaria multilaterale, sarà valida fino al 31 dicembre 2007.

Nell'ottobre 2002 la Commissione ha autorizzato, fino alla fine del 2004, ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato, un accordo notificato dalla Federazione internazionale dell'industria discografica (IFPI). L'accordo, presentato a nome delle società di gestione del copyright delle imprese discografiche, era finalizzato ad agevolare la realizzazione di una nuova categoria di licenze collettive di copyright, di portata multi-territoriale, per lo sfruttamento commerciale di opere musicali via Internet. Attualmente, infatti, la diffusione via Internet di programmi televisivi e radiofonici per il pubblico europeo attraverso il sistema denominato *simulcasting* (diffusione simultanea), richiede che le emittenti ottengano le necessarie licenze da ciascuna società nazionale di amministrazione e di riscossione dei diritti di copyright. Il sistema dello "sportello unico" previsto dall'intesa permette invece il

rilascio di licenze che coprono i territori di tutte le società locali di gestione del copyright aderenti all'accordo. In particolare, l'accordo notificato comprendeva l'intero territorio europeo a eccezione della Spagna e della Francia, con l'inclusione di alcune società dell'Europa centrale e orientale, dell'Asia, del Sud America, dell'Australia e della Nuova Zelanda. Pertanto, le emittenti potranno richiedere una singola licenza alle agenzie che riscuotono le *royalties* per le trasmissioni su Internet nella maggior parte delle diciotto nazioni che compongono lo Spazio Economico Europeo (SEE), anziché rivolgersi a ogni agenzia di riscossione locale presente in ogni paese raggiungibile dalle proprie trasmissioni via Internet. In considerazione dell'impegno assunto dalle parti di rendere maggiormente trasparente il piano tariffario applicato per la concessione delle licenze collettive di copyright, la Commissione ha ritenuto che l'accordo soddisfacesse le condizioni di cui al paragrafo 3, dell'articolo 81, con particolare riferimento ai benefici derivanti da una maggiore concorrenza sia tra le imprese televisive e radiofoniche europee, sia tra le imprese europee di gestione e riscossione dei diritti, soprattutto sotto il profilo delle tariffe da esse praticate per la concessione delle licenze.

Un'ultima decisione di esenzione individuale è stata adottata dalla Commissione, nel novembre 2002, in relazione al Trans-Atlantic Conference Agreement (TACA), un accordo tra compagnie marittime che prestano servizi di linea di trasporto merci in container tra i porti dell'Europa del Nord e gli Stati Uniti. Tale accordo, noto come "TACA riveduto", fa seguito a un precedente accordo TACA che la Commissione aveva ritenuto illegale in una sua decisione del 1998 e severamente sanzionato (con ammende complessive pari 273 milioni di euro). Determinante ai fini dell'autorizzazione, concessa per un periodo di sei anni, è stata la conformità del nuovo accordo alle principali linee direttrici riguardanti il comportamento delle conferenze contenute nella decisione del 1998, nonché le importanti concessioni effettuate dalle parti nel corso del procedimento. Le imprese aderenti hanno infatti acconsentito a porre limiti rigorosi alla natura e alla quantità delle informazioni sensibili dal punto di vista commerciale che i membri della conferenza possono essere autorizzati a scambiarsi e si sono altresì obbligate a presentare relazioni sul numero di contratti stipulati, affinché la Commissione possa accertare che lo scambio di informazioni non determini una riduzione del numero di contratti individuali. Le parti si sono anche impegnate a non aumentare le tariffe in concomitanza con operazioni di riduzione temporanea di capacità e a inoltrare alla Commissione relazioni che le consentano di verificare il carattere proporzionato delle riduzioni di capacità rispetto a temporanee diminuzioni della domanda. Ai fini dell'esenzione, la Commissione ha infine tenuto conto del sostanziale miglioramento delle condizioni di concorrenza nel mercato, seguito alla citata decisione del 1998, alle modifiche in senso pro-concorrenziale nel frattempo apportate alla legislazione americana sui trasporti marittimi, nonché allo sviluppo significativo di contratti individuali riservati tra le compagnie marittime e i vettori.

Con riferimento all'attività di controllo preventivo delle operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria, nel corso del 2002 la Commissione ha adottato 275 decisioni in applicazione del regolamento n. 4064/89¹. In tredici casi la Commissione ha disposto, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento, il rinvio dell'operazione di concentrazione alle Autorità competenti degli Stati membri interessati; in sei di questi casi il rinvio è stato soltanto parziale.

La maggior parte delle concentrazioni notificate non presentava aspetti problematici dal punto di vista concorrenziale ed è stata autorizzata senza avviare una formale procedura istruttoria. In 10 casi, tuttavia, l'autorizzazione è stata concessa soltanto a seguito di modifiche apportate dalle imprese al progetto di concentrazione originariamente comunicato alla Commissione o subordinatamente al rispetto di impegni specificamente assunti dalle parti al fine di rendere l'operazione compatibile con il mercato comune.

Nello stesso periodo la Commissione ha portato a termine 7 istruttorie relative ad altrettante operazioni di concentrazione. Di queste, 7 si sono concluse con una decisione di autorizzazione, a seguito di modifiche apportate dalle imprese all'operazione inizialmente notificata (2 casi), ovvero condizionata al rispetto degli impegni assunti dalle parti nel corso del procedimento al fine di eliminare i profili anticoncorrenziali della concentrazione (5 casi). Nessuna operazione di concentrazione è stata invece ritenuta incompatibile con il mercato comune.

Nel gennaio 2002 la Commissione ha inoltre adottato due decisioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento, al fine di rimuovere gli effetti anticoncorrenziali derivanti da due operazioni di concentrazione entrambe vietate dalla Commissione stessa nell'ottobre 2001, ma già realizzate dalle parti prima della decisione finale.

La prima decisione riguarda l'operazione mediante la quale Schneider Electric SA, mediante un'offerta pubblica di scambio, aveva acquisito la quasi totalità del capitale sociale di Legrand SA. La Commissione aveva ritenuto l'operazione incompatibile con il mercato comune in quanto la concentrazione tra i due principali produttori francesi di materiale elettrico avrebbe determinato consistenti e durevoli effetti di rafforzamento della posizione dominante di Schneider in diversi mercati del prodotto all'interno del settore della produzione e della commercializzazione di attrezzature e apparecchi elettrici. La concentrazione era stata peraltro già perfezionata in quanto l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento consente di effettuare offerte pubbliche di acquisto o di scambio anche prima di una decisione finale di autorizzazio-

¹ Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazioni tra imprese, in GUCE L 395/1 del 30 dicembre 1989, come modificato dal regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio, del 30 giugno 1997, in GUCE L 180/1 del 9 luglio 1997.

ne, purché preventivamente notificate e a condizione che l'acquirente non eserciti i relativi diritti di voto senza la preventiva autorizzazione della Commissione. Al fine di ripristinare condizioni effettive di concorrenza nei mercati interessati la Commissione ha pertanto stabilito che Schneider non possa detenere una quota del capitale di Legrand superiore al 5%, imponendole di conseguenza la dismissione di tutte le partecipazioni in eccesso secondo modalità che non pregiudichino l'integrità della società acquisita o ne indeboliscano in alcun modo la posizione concorrenziale sul mercato.

La seconda decisione concerne la dismissione della partecipazione di controllo nella società Sidel SA a suo tempo acquisita da Tetra Laval BV a seguito di offerta pubblica di acquisto e ritenuta dalla Commissione incompatibile con il mercato comune, in quanto tale da consentire a Tetra Laval il conseguimento di una posizione dominante nel mercato delle apparecchiature per l'imballaggio in contenitori di plastica PET e il rafforzamento della posizione dominante da essa già detenuta nel mercato degli imballaggi in cartone. Anche in questo caso, la decisione della Commissione rimette alla discrezione di Tetra Laval la scelta delle concrete modalità di dismissione della propria partecipazione in Sidel, stabilendo però la nomina di un fiduciario indipendente incaricato di monitorare l'operazione nel periodo transitorio. In ogni caso, spetterà alla Commissione esaminare e approvare la struttura finale della dismissione e verificare l'idoneità delle soluzioni proposte a garantire il ripristino di condizioni effettive di concorrenza nei mercati interessati.

Il nuovo regolamento di applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato

Nel dicembre 2002 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato all'unanimità il nuovo regolamento in materia di applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato². Il regolamento, che sostituisce il precedente regolamento n. 17/62³, sarà applicabile solo a partire dal 1° maggio 2004, cioè dalla data fissata dal Consiglio europeo di Copenaghen per l'ingresso nell'Unione dei nuovi Paesi membri. Il differimento consentirà nel frattempo alla Commissione e agli Stati membri di definire e adottare le disposizioni necessarie a garantire la completa ed efficace attuazione del nuovo sistema di applicazione delle regole antitrust comunitarie.

Il regolamento delinea una riforma profondamente innovativa del sistema di applicazione delle norme comunitarie in materia di intese e abusi di posizione dominante, articolata lungo due direttrici fondamentali. Il primo aspetto è quello relativo all'introduzione di un regime cosiddetto di eccezio-

² Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, in GUCE L 1/1 del 4 gennaio 2003.

³ Regolamento (CEE) n. 17/62 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato, in GUCE L 13/204 del 21 febbraio 1962.

ne legale per l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato, in base al quale le intese restrittive della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, saranno lecite e valide *ab initio*, senza la necessità di una preventiva decisione in tal senso, laddove siano soddisfatte le condizioni previste per l'appunto dal paragrafo 3, dell'articolo 81. Il cambiamento è diretto a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi connessi all'attuale regime di notificazione e di preventiva autorizzazione degli accordi, delle decisioni e delle pratiche soggetti al divieto dell'articolo 81, paragrafo 1, al fine di consentire alla Commissione, anche attraverso una più efficiente allocazione interna delle risorse disponibili, di rafforzare l'efficacia complessiva della propria azione di contrasto dei comportamenti anticoncorrenziali concentrandola in modo prioritario sull'individuazione e il sanzionamento delle violazioni di maggiore gravità.

L'altra componente essenziale del progetto di riforma è rappresentata dall'applicazione decentrata dell'articolo 81, paragrafo 3. Con il passaggio dal regime di autorizzazione a quello di eccezione legale, infatti, le decisioni adottate sulla base di tale norma non avranno più valore costitutivo e la disposizione sarà direttamente applicabile a opera non solo della Commissione, ma anche delle autorità di concorrenza e dei giudici nazionali che, in sede di valutazione di intese restrittive della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, potranno altresì esaminare la sussistenza delle condizioni previste dal paragrafo 3 per la non applicabilità del divieto. L'innovazione è diretta a rimuovere l'ostacolo principale a una più ampia e attiva partecipazione delle autorità e dei giudici nazionali all'applicazione della disciplina comunitaria in materia di accordi e pratiche concordate, tuttora significativamente limitata dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 17/62, che riserva in esclusiva alla Commissione il potere di esentare singole intese restrittive della concorrenza che soddisfino le condizioni previste dal paragrafo 3, dell'articolo 81.

L'articolo 3 del regolamento interviene inoltre a disciplinare, per la prima volta dall'adozione del Trattato, la materia dei rapporti tra normativa comunitaria e normative nazionali di concorrenza, prevedendo in primo luogo, a carico di giudici e autorità nazionali di concorrenza, un esplicito obbligo di applicazione del diritto comunitario ai comportamenti d'impresa che siano tali da incidere sul commercio tra Stati membri. Oltre a favorire una più ampia e sistematica applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato a livello nazionale, l'obbligo è diretto anche a garantire che i procedimenti delle autorità nazionali di concorrenza, riguardanti pratiche commerciali suscettibili di pregiudicare gli scambi tra Stati membri, siano soggetti alle procedure di informazione e consultazione preventiva della Commissione previste dal regolamento⁴, al fine di assicurare un'applicazione omogenea e

⁴ In particolare all'articolo 11, paragrafi 3 e 4.

coerente del diritto antitrust comunitario. La formulazione adottata lascia aperta la possibilità di un'applicazione parallela delle legislazioni nazionali. Relativamente alle intese, tuttavia, questa possibilità è soggetta a un vincolo di convergenza che preclude l'applicazione di norme nazionali di concorrenza più severe ad accordi, decisioni e pratiche concordate suscettibili di influenzare gli scambi intracomunitari, ma che non integrino una violazione dell'articolo 81 del Trattato⁵. La disposizione non preclude invece l'applicabilità di discipline nazionali più severe laddove queste ultime abbiano a oggetto condotte unilaterali d'impresa, come tali non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 81. Anche nel nuovo sistema, pertanto, saranno pienamente applicabili le norme nazionali che per esempio vietino condotte unilaterali abusive di imprese in posizione dominante diverse e ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 82 del Trattato, ovvero comportamenti unilaterali di imprese non dominanti (come per esempio nel caso degli abusi di dipendenza economica). Inoltre, il vincolo di convergenza riguarda esclusivamente l'applicazione delle norme nazionali di tutela della concorrenza e non di quelle che invece perseguano obiettivi differenti rispetto agli articoli 81 e 82 e siano dirette alla tutela di altri interessi legittimi, come ad esempio le norme nazionali in materia di protezione del consumatore o di pratiche commerciali sleali.

Il nuovo regolamento prevede anche un significativo ampliamento delle competenze e dei poteri della Commissione. Relativamente alle prime, vanno in particolare segnalate le nuove tipologie di decisione tramite le quali la Commissione potrà imporre rimedi strutturali, laddove necessario, per porre fine a una violazione accertata, disporre l'adozione di misure provvisorie per evitare il rischio di danni gravi e irreparabili per la concorrenza, accettare e rendere vincolanti gli impegni eventualmente proposti dalle parti, e constatare d'ufficio, per ragioni di interesse pubblico comunitario, l'inapplicabilità degli articoli 81 o 82 del Trattato a una determinata fattispecie. Vengono inoltre sensibilmente rafforzati i poteri ispettivi della Commissione, la quale potrà anche accedere, previa autorizzazione del giudice nazionale, ai domicili privati del personale delle imprese e apporre sigilli ai locali e ai documenti aziendali. A queste misure corrisponde infine un parallelo potenziamento del regime sanzionatorio: le ammende per violazioni procedurali e le penalità di mora saranno infatti commisurate al fatturato e non più stabilite in cifra fissa; la Commissione potrà inoltre esigere il pagamento di ammende e penalità di mora comminate ad associazioni di imprese dalle singole imprese a esse aderenti, nonché imporre ammende in caso di inosservanza di decisioni volte ad adottare provvedimenti provvisori o a rendere obbligatori impegni volontariamente assunti dalle parti.

⁵ Si tratta cioè delle intese non restrittive ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, o che soddisfino le condizioni dell'articolo 81, paragrafo 3, ovvero rientrino nel campo di applicazione di un regolamento comunitario di esenzione per categoria.

Nel nuovo sistema di applicazione decentrata del diritto antitrust comunitario, la Commissione, le autorità di concorrenza e i giudici nazionali saranno tutti egualmente competenti ad applicare gli articoli 81 e 82 del Trattato. Al tempo stesso, la riforma prevede una serie di strumenti diretti a garantire un'applicazione efficace e coerente delle norme comunitarie da parte delle varie istanze decisionali⁶. A questa esigenza rispondono in particolare le disposizioni volte a rafforzare sia la cooperazione verticale, tra Commissione e autorità nazionali di concorrenza, sia quella orizzontale tra singole autorità nazionali. Il regolamento stabilisce infatti una più stretta collaborazione tra la Commissione e le autorità nazionali all'interno di una rete di autorità di concorrenza operante sulla base di specifici obblighi reciproci di informazione e consultazione preventiva, nonché di meccanismi e strumenti di coordinamento volti a evitare, per quanto possibile, la duplicazione di procedimenti e decisioni formali su medesime fattispecie e a prevenire e risolvere eventuali situazioni di conflitto.

Particolarmente rilevante, in questa prospettiva, è la novità introdotta dal regolamento in materia di scambio di informazioni all'interno della rete delle autorità europee di concorrenza. L'articolo 12 stabilisce infatti che, ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato, la Commissione e le autorità nazionali di concorrenza potranno scambiare tra loro e utilizzare come mezzo di prova qualsiasi elemento di fatto o di diritto, ivi comprese informazioni confidenziali. La disposizione rappresenta un elemento fondamentale del nuovo regime di applicazione decentrata delle regole comunitarie di concorrenza. La circolazione di informazioni, anche confidenziali, consentita dall'articolo 12, sarà infatti necessaria e determinante al fine di assicurare una tempestiva ed efficiente ripartizione dei casi all'interno della rete delle autorità di concorrenza europee; un efficace trattamento delle denunce multiple riguardanti medesime fattispecie di presunta violazione degli articoli 81 e 82 del Trattato e la consultazione preventiva della Commissione in merito alle decisioni delle autorità nazionali di concorrenza volte ad accertare una violazione, ad accettare impegni o a revocare l'applicazione di un regolamento di esenzione per categoria. La norma costituisce inoltre il presupposto indispensabile per un'effettiva utilizzazione dei nuovi strumenti e modalità di cooperazione orizzontale previsti dall'articolo 22 del regolamento che, sempre ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie, consente alle autorità nazionali di effettuare indagini e accertamenti sul proprio territorio in nome e per conto di altre autorità nazionali e di trasmettere a queste ultime tutti gli elementi di informazione in tal modo acquisiti.

⁶ Si vedano in particolare le disposizioni relative alla cooperazione con le autorità e le giurisdizioni nazionali, contenute nel capitolo IV del regolamento (articoli 11-16), nonché l'articolo 22 in materia di indagini effettuate dalle autorità nazionali in nome e per conto della Commissione e delle autorità di concorrenza di altri Stati membri.

L'articolo 33 del regolamento demanda alla Commissione l'adozione delle ulteriori disposizioni necessarie a garantire la piena ed efficace applicazione del regolamento stesso. Tra queste, la norma menziona in particolare quelle relative alle audizioni e alle procedure per la presentazione e il rigetto delle denunce effettuate alla Commissione (aspetti che saranno oggetto di un nuovo regolamento di applicazione), nonché quelle concernenti le modalità di informazione e di consultazione preventiva, di cui all'articolo 11, all'interno della rete di cooperazione delle autorità di concorrenza. A questi adempimenti si aggiungono poi quelli relativi alla predisposizione di una serie di comunicazioni della Commissione dirette a precisare e chiarire, in primo luogo a beneficio delle imprese, i principali profili sostanziali e procedurali della nuova disciplina comunitaria. Le comunicazioni riguarderanno in particolare i temi della cooperazione sia all'interno della rete delle autorità di concorrenza europee, sia tra la Commissione e i giudici nazionali, l'interpretazione dell'articolo 81, paragrafo 3, la nozione di impatto sugli scambi tra Stati membri, il trattamento delle denunce, l'accesso agli atti, nonché le circostanze nelle quali la Commissione sarà in linea di principio disponibile a fornire alle imprese, in casi specifici, pareri scritti in ordine all'interpretazione e all'applicazione delle norme comunitarie. Tali regolamenti e comunicazioni saranno oggetto di discussione con le autorità nazionali di concorrenza in sede di Comitato Consultivo, prima della loro definitiva adozione da parte della Commissione, orientativamente prevista per l'inizio del 2004.

Peraltro, già prima dell'adozione del regolamento, la Commissione e le autorità nazionali di concorrenza avevano concordato sull'opportunità di istituire un gruppo di lavoro informale nel quale esaminare e discutere le implicazioni pratiche del nuovo regime di applicazione delle regole antitrust comunitarie. Alla fine dello scorso mese di ottobre si è tenuta a Bruxelles la prima riunione del gruppo, alla quale, su iniziativa della Commissione, sono stati invitati a partecipare anche i rappresentanti delle autorità di concorrenza dei 10 futuri Stati membri dell'Unione europea. In quella sede il gruppo ha deliberato di adottare la denominazione ufficiale di *European Competition Network* (ECN) e di concentrare in via prioritaria il proprio lavoro sulla definizione delle concrete modalità di funzionamento della rete di cooperazione, nonché dell'architettura e dei contenuti del nuovo sistema informatico predisposto dalla Commissione al fine di assicurare l'efficienza, la tempestività e la sicurezza delle comunicazioni e degli scambi di informazioni tra i membri della rete e di limitare il numero degli incontri al minimo necessario.

Sul tema delle modalità di cooperazione, il lavoro del gruppo è essenzialmente diretto a proseguire e completare quello già avviato in sede di Consiglio, dove, in occasione dell'adozione del nuovo regolamento, è stato anche approvato l'inserimento, nei verbali della riunione, di una dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione sul funzionamento della rete delle autorità di tutela della concorrenza. La dichiarazione stabilisce, in un documento di natura politica, i principi fondamentali che dovranno informa-

re i meccanismi di cooperazione all'interno della rete e prevede che questi ultimi siano ulteriormente e più specificamente definiti in una comunicazione della Commissione, da predisporre e aggiornare, secondo le necessità, in stretta collaborazione con gli Stati membri.

A tal fine, l'ECN ha identificato quattro aree tematiche - rispettivamente concernenti l'allocazione dei casi, lo scambio di informazioni, il trattamento delle richieste di ammissione ai programmi di clemenza previsti nelle diverse giurisdizioni per le imprese che forniscono informazioni utili alla scoperta di accordi di cartello e la collaborazione nelle attività investigative - e concordato sull'opportunità di costituire altrettanti specifici sottogruppi di lavoro. I sottogruppi lavoreranno in autonomia all'approfondimento dei singoli temi, con l'obiettivo di elaborare una serie di indicazioni per la redazione della comunicazione e al fine di assicurare che, nel nuovo regime, la cooperazione tra autorità di concorrenza possa svilupparsi sulla base di criteri e meccanismi non solo condivisi ed efficienti, ma anche sufficientemente chiari e trasparenti per la comunità imprenditoriale e gli operatori del diritto.

Nuovo regolamento comunitario di esenzione per gli accordi di distribuzione di autoveicoli

Nel luglio 2002 la Commissione ha adottato un nuovo regolamento di esenzione per categoria in materia di accordi di distribuzione di autoveicoli⁷, in sostituzione del precedente regolamento n. 1475/95.

Il nuovo regolamento si applica alle intese tra due o più imprese operanti ciascuna, ai fini dell'accordo, a un diverso livello del processo produttivo o distributivo e riguardanti le condizioni a cui le parti possono acquistare, vendere o rivendere autoveicoli nuovi, pezzi di ricambio o servizi di riparazione e manutenzione per autoveicoli, qualora tali condizioni comportino restrizioni della concorrenza rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE.

Il regolamento introduce nel settore degli autoveicoli un regime in larga parte analogo alla disciplina generale delle intese verticali prevista dal regolamento n. 2790/99. L'applicabilità dell'esenzione per categoria è infatti subordinata alla condizione che la quota di mercato detenuta dal fornitore sul mercato rilevante non superi il 30%. Nel caso degli accordi di fornitura esclusiva, la quota di mercato è quella dell'acquirente sul mercato in cui questo acquista i beni o servizi oggetto dell'accordo⁸. Nel solo caso della distribuzione selettiva basata su criteri quantitativi la soglia per l'applicazione dell'e-

⁷ Regolamento (CE) n. 1400/02 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, in GUCE L 203/30 del 1° agosto 2002.

⁸ Per fornitura esclusiva si intende qualsiasi obbligo, diretto o indiretto, che impone al fornitore di vendere determinati beni o servizi a un unico acquirente all'interno della Comunità, ai fini di un'utilizzazione specifica o della rivendita.

senzione è invece fissata al 40%. In ogni caso, anche al di sotto delle quote di mercato di riferimento, l'esenzione per categoria non si applica se le intese verticali, direttamente o indirettamente, da sole o in combinazione con altri fattori, contengono restrizioni particolarmente gravi (*hardcore restrictions*). Inoltre, indipendentemente dal regime di distribuzione adottato (selettiva o esclusiva) il regolamento prevede che tre dei quattro possibili canali di arbitraggio (vendite passive, vendite attive, vendite all'interno della rete, vendite all'esterno della rete) debbano comunque sempre essere lasciati aperti. Ciò implica che il nuovo regime esclude la possibilità di combinare, all'interno di un medesimo mercato, sistemi di distribuzione esclusiva e selettiva. Gli accordi che precludano ai membri di un sistema di distribuzione selettiva di vendere autoveicoli e pezzi di ricambio a distributori non autorizzati sono infatti coperti dall'esenzione per categoria solo limitatamente ai mercati in cui si applica un sistema di distribuzione selettiva. Parallelamente, in questi stessi mercati sono invece vietate le restrizioni alle vendite attive a utilizzatori finali (tipiche di un sistema di distribuzione esclusiva) da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva⁹.

Pertanto, accanto a quelle già previste nel regolamento n. 2790/99, la nuova disciplina settoriale individua alcune ulteriori e specifiche restrizioni fondamentali. In primo luogo, in relazione alla sola vendita di autoveicoli nuovi, l'esenzione non si applica agli accordi che restringano la facoltà del distributore di vendere tutti gli autoveicoli nuovi che corrispondono a un modello della gamma contrattuale, nonché di subappaltare i servizi di assistenza e manutenzione a riparatori autorizzati. Resta tuttavia salva la facoltà del fornitore di richiedere che il distributore informi i consumatori, prima della conclusione del contratto, del nome e indirizzo dei riparatori e della loro distanza dal punto vendita e a condizione che il medesimo obbligo sia imposto ai distributori i cui centri di assistenza non sono contigui al punto vendita.

Con riguardo all'offerta di servizi di assistenza e alla vendita di pezzi di ricambio, l'applicabilità dell'esenzione è esclusa per gli accordi intesi a restringere:

- a) la facoltà del riparatore autorizzato di limitare le proprie attività alla prestazione di servizi di riparazione e manutenzione e alla distribuzione di pezzi di ricambio;
- b) le vendite di pezzi di ricambio per autoveicoli da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva ai riparatori indipendenti;
- c) la libertà del fornitore di pezzi di ricambio originali o di qualità corrispondente, di attrezzature di riparazione o diagnostica o altre attrezzature, di

⁹ Fatta salva, nel caso di autoveicoli nuovi diversi dalle autovetture e dai veicoli commerciali leggeri, la possibilità per il fornitore di proibire a un distributore selettivo di operare da un luogo di stabilimento non autorizzato.

commercializzare detti prodotti ai distributori o riparatori autorizzati o indipendenti e ai consumatori finali;

d) la facoltà del distributore o riparatore autorizzato di rifornirsi di pezzi di ricambio originali o di qualità corrispondente e di utilizzarli nella riparazione, salva la facoltà per il fornitore di autoveicoli nuovi di richiedere l'uso di pezzi di ricambio originali da lui forniti per la prestazione dei servizi in garanzia, dei servizi gratuiti e di quelli derivanti da campagne di richiamo delle auto;

e) la facoltà per il fornitore di componenti utilizzati nell'assemblaggio iniziale degli autoveicoli, di apporre il proprio marchio sui componenti forniti al costruttore di autoveicoli o sui pezzi di ricambio.

L'esenzione, infine, non si applica qualora il fornitore di autoveicoli rifiuti di fornire agli operatori indipendenti l'accesso, in modo proporzionato e non discriminatorio, a informazioni tecniche, attrezzature di diagnostica e altre apparecchiature, compreso il relativo *software*, nonché alla formazione necessaria per la riparazione e la manutenzione degli autoveicoli o per l'applicazione di misure di tutela ambientale.

Il regolamento elenca, inoltre, alcune clausole cui non si applica l'esenzione, senza che ciò escluda dal beneficio dell'esenzione l'intero accordo nel quale esse sono inserite. In particolare, sono esclusi dall'esenzione gli obblighi di non concorrenza, relativi alla produzione, acquisto, vendita e rivendita di prodotti o servizi in concorrenza con quelli oggetto del contratto. Costituiscono obblighi di non concorrenza anche quelli che impongono di acquistare dal fornitore più del 30% degli acquisti annui complessivi dei beni o servizi contrattuali. In relazione alla vendita di autoveicoli, tuttavia, non è considerato tale l'obbligo del distributore di vendere i veicoli di altri fornitori in aree di vendita separate del salone di esposizione.

Inoltre, in relazione alla sola vendita di autovetture e veicoli commerciali leggeri, a partire dal 1° ottobre 2005 l'esenzione prevista dal regolamento non sarà più applicabile alle clausole dirette a limitare la facoltà dei rivenditori di una rete di distribuzione selettiva di aprire ulteriori punti vendita o di consegna in altre località all'interno del mercato comune in cui sia adottata la distribuzione selettiva.

Infine, per quanto riguarda i servizi di riparazione e manutenzione o la vendita di pezzi di ricambio, l'esenzione non si applica agli obblighi relativi al luogo di stabilimento di un riparatore autorizzato.

L'applicazione dell'esenzione per categoria è sottoposta, in ogni caso, alla condizione che l'accordo verticale concluso con un riparatore o distributore: attribuisca al riparatore o al distributore il diritto di trasferire la propria posizione contrattuale a un altro operatore appartenente al sistema di distribuzione; preveda l'obbligo del fornitore, in caso di recesso dal contratto, di fornirne i motivi per iscritto; abbia una durata di almeno cinque anni, con un obbligo di preavviso di sei mesi in caso di mancato rinnovo, oppure di due

anni ove il contratto abbia durata indeterminata; conferisca a entrambe le parti il diritto di ricorrere a un esperto per la risoluzione di eventuali controversie.

La Commissione può revocare, con effetto *ex nunc*, il beneficio dell'esenzione allorché un accordo, formalmente rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento di esenzione, non soddisfi tutti i requisiti di cui all'articolo 81, paragrafo 3. Tra gli altri, il regolamento menziona il caso delle reti di accordi simili poste in essere da più operatori concorrenti, della divergenza sostanziale dei prezzi e delle condizioni di fornitura dei beni oggetto del contratto tra diversi mercati geografici o della applicazione di prezzi o condizioni di vendita discriminatorie all'interno di uno stesso mercato geografico. Le autorità nazionali di concorrenza hanno un analogo potere di revoca quando gli effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, si esplicano nel territorio dello Stato membro o in una sua parte, che presenti tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto.

Inoltre, nelle situazioni in cui reti di accordi verticali paralleli coprano più del 50% del mercato, la Commissione può dichiarare mediante regolamento la non applicabilità dell'esenzione per categoria. La decisione della Commissione riguarderà non singole imprese, ma un insieme di imprese nel mercato interessato. La non applicabilità del regolamento decorrerà non prima di un anno dalla decisione della Commissione. Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 1° ottobre 2002; per gli accordi già in vigore a quella data che soddisfano le condizioni di esenzione di cui al precedente regolamento n. 1475/95 è previsto un periodo transitorio di un anno. La scadenza del regolamento è fissata al 31 maggio 2010.

Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese

Nel febbraio 2002 la Commissione ha adottato una nuova comunicazione in materia di non imposizione o riduzione delle ammende nei casi di accordi di cartello tra imprese¹⁰, in sostituzione di quella adottata nel 1996. Obiettivo principale della comunicazione è di rafforzare gli incentivi alle imprese a cooperare fornendo informazioni utili a consentire di individuare e sanzionare le intese anticoncorrenziali di particolare gravità, quali gli accordi tra operatori concorrenti diretti alla fissazione dei prezzi, delle quote di produzione o di vendita, ovvero alla ripartizione dei mercati o alla restrizione degli scambi commerciali all'interno del territorio comunitario.

Rispetto alla precedente versione, la nuova comunicazione introduce una chiara distinzione tra il beneficio dell'immunità dalle ammende, riservato esclusivamente all'impresa che per prima informi la Commissione di un cartello ovvero presenti elementi di prova che consentano di accertarne l'esistenza, e quello della riduzione delle ammende, applicabile alle imprese che

¹⁰ Pubblicata in GUCE C 45/3 del 19 febbraio 2002.

forniscano alla Commissione informazioni rilevanti successivamente all'avvio di un'indagine.

In particolare, la comunicazione prevede che l'esenzione totale dall'ammenda venga concessa all'impresa che per prima segnali l'esistenza di un'intesa di cui la Commissione non è altrimenti a conoscenza, fornendo elementi informativi che consentano alla Commissione stessa di adottare una decisione di accertamento ai sensi dell'articolo 14 del regolamento n. 17/62. Alternativamente, ove l'immunità non sia già stata riconosciuta ad altre imprese, essa potrà essere concessa in un momento successivo all'avvio di una procedura alla prima impresa che fornisca elementi probatori che consentano alla Commissione di accertare l'esistenza di un cartello. In entrambi i casi, l'immunità è concessa a condizione che l'impresa abbia cessato di partecipare all'intesa al più tardi al momento della denuncia, abbia fornito alla Commissione tutte le informazioni in suo possesso e una cooperazione completa e continuativa per tutta la durata del procedimento, e non abbia costretto altre imprese a partecipare all'attività illegale.

La riduzione delle ammende è invece prevista laddove un'impresa non soddisfi i requisiti per l'esenzione totale e tuttavia fornisca alla Commissione un effettivo contributo alla constatazione dell'infrazione. In particolare, per poter beneficiare di una riduzione dell'ammenda un'impresa deve fornire elementi che rappresentino un "significativo valore aggiunto" rispetto alle evidenze già in possesso della Commissione, nonché porre termine alla propria partecipazione alla sospetta violazione. Il "significativo valore aggiunto" è riferito all'idoneità delle evidenze fornite a rafforzare, per la loro natura o specificità, la capacità della Commissione di dimostrare l'esistenza del cartello. Al termine del procedimento, la Commissione è chiamata a valutare se gli elementi di prova prodotti dall'impresa rappresentino un significativo valore aggiunto rispetto a quanto già acquisito al momento in cui tali elementi sono stati forniti e quantificare l'eventuale riduzione dell'ammenda in base alla rilevanza e alla tempestività delle informazioni ricevute. In particolare, la comunicazione prevede la possibilità di riduzioni di ammenda solo per le prime tre imprese che abbiano fornito alla Commissione elementi probatori aventi un significativo valore aggiunto. L'entità della riduzione è inoltre compresa tra il 30 e il 50% per la prima impresa, tra il 20 e il 30% per la seconda e fino a un massimo del 20% per la terza.

Un ulteriore beneficio è inoltre previsto a favore delle imprese che forniscano elementi di prova in relazione a fatti precedentemente ignoti alla Commissione e direttamente rilevanti per l'accertamento della gravità e durata del cartello. La Commissione si asterrà infatti dal considerare tali elementi ai fini della determinazione dell'ammenda da imporre nei confronti dell'impresa che li abbia forniti.

La comunicazione precisa, infine, che il fatto che un'impresa abbia cooperato con la Commissione nel corso di un procedimento amministrativo sarà

indicato in ogni decisione, in modo da spiegare le ragioni di un'immunità da un'ammenda o della riduzione del suo importo. Le imprese ammesse al programma di clemenza restano comunque soggette alle conseguenze civili derivanti dalla partecipazione all'attività illegale.

Proposta di riforma del regolamento comunitario in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese

Nel dicembre 2002 la Commissione ha adottato una proposta di riforma del regolamento comunitario relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese¹¹, dando così avvio all'esame del progetto da parte degli Stati membri, tuttora in corso all'interno del gruppo di lavoro "Concorrenza" del Consiglio. La proposta di regolamento¹² fa seguito al processo di consultazione generale avviato dalla Commissione con la pubblicazione, nel dicembre 2001, del Libro verde sulla revisione del regolamento n. 4064/89.

Le principali modifiche proposte dalla Commissione attengono ai profili relativi alla giurisdizione, allo standard di valutazione, al procedimento d'esame delle concentrazioni, nonché ai poteri istruttori e sanzionatori della Commissione.

Per quanto concerne i criteri di giurisdizione, l'intento della Commissione è di ridurre l'incidenza delle notifiche e dei procedimenti multipli relativi a medesime operazioni, attribuendo alla Commissione, per quanto possibile, l'esame delle concentrazioni che, pur non avendo dimensione comunitaria in base alle soglie di fatturato previste dall'articolo 1 del regolamento, abbiano tuttavia significativi effetti transfrontalieri. In questo senso la proposta della Commissione prevede modifiche al sistema dei rinvii disciplinati dagli articoli 9 e 22 del regolamento e alle relative modalità di funzionamento, basate in particolare su:

- la ridefinizione dei criteri per il rinvio, al fine di consentire un utilizzo più esteso di tali meccanismi e di accentuare la corrispondenza tra i criteri di rinvio nelle due direzioni;

- la facoltà per la Commissione di invitare le autorità nazionali a rinviarle, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento, l'esame di concentrazioni prive di dimensione comunitaria, o di sollecitare richieste di rinvio da parte degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 9, in relazione a operazioni di dimensione comunitaria;

¹¹ Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazioni tra imprese, in GUCE L 395/1 del 30 dicembre 1989, come modificato dal regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio, del 30 giugno 1997, in GUCE L 180/1 del 9 luglio 1997.

¹² Proposta di regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, in GUCE C 20/4 del 28 gennaio 2003.

- l'attribuzione della giurisdizione esclusiva alla Commissione laddove almeno tre autorità nazionali concordino sull'opportunità di effettuare un rinvio ai sensi dell'articolo 22;

- l'applicabilità, su richiesta delle parti, degli articoli 9 e 22 anche in una fase precedente la formale notifica dell'operazione.

Riguardo agli standard di valutazione delle operazioni di concentrazione, la Commissione aveva discusso, nel Libro verde, argomenti a favore e contro un'eventuale modifica del criterio attualmente previsto dal regolamento, basato sul rischio di creazione o rafforzamento di una posizione dominante, a favore di un criterio di riduzione sostanziale della concorrenza. Al termine della consultazione la Commissione ha raggiunto la conclusione che il regolamento dovrebbe fornire un'esplicita definizione della nozione di dominanza utilizzata nel controllo delle concentrazioni, in base alla quale una o più imprese andrebbero considerate in posizione dominante laddove abbiano il potere economico, in coordinamento o meno tra loro, di influire in modo sensibile e duraturo sui parametri della concorrenza o di precludere significativamente la concorrenza.

Sotto il profilo procedurale, la Commissione intende ridefinire i termini del procedimento e introdurre tre possibili loro estensioni, due automatiche e una facoltativa. Obiettivo della Commissione è di rendere più flessibili le scadenze procedurali delle indagini sulle concentrazioni, soprattutto per i casi complessi. In particolare, secondo la proposta presentata dalla Commissione, il termine di chiusura del procedimento in prima fase sarebbe di 25 giorni lavorativi, piuttosto che un mese come è attualmente, e l'eventuale presentazione di impegni ne estenderebbe di 10 giorni lavorativi la scadenza. Inoltre, una volta avviata un'istruttoria in merito all'operazione notificata, la presentazione di rimedi in una fase già avanzata del procedimento comporterebbe un'ulteriore estensione automatica di 15 giorni dei termini di chiusura di quest'ultimo. Infine, indipendentemente dalla presentazione di impegni, le parti avrebbero il diritto di ottenere, facendone richiesta entro 15 giorni lavorativi dall'inizio dell'istruttoria, un allungamento fino a 20 giorni lavorativi dei termini del procedimento. Un'analogia estensione potrebbe essere disposta dalla Commissione, con il consenso delle parti, in qualsiasi momento successivo all'avvio dell'istruttoria.

Alcune disposizioni sono poi intese a rafforzare i poteri investigativi, decisionali e sanzionatori della Commissione, introducendo in materia di concentrazioni una disciplina per quanto possibile analoga a quella prevista dal regolamento del Consiglio n. 1/03 in relazione all'applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato. In tal senso la proposta prevede un'estensione dei poteri di indagine della Commissione, consentendo l'utilizzo come elementi probatori di dichiarazioni orali rese volontariamente da persone fisiche e la possibilità di imporre ammende più elevate nei confronti delle imprese che si rifiutino di fornire informazioni in loro possesso ovvero forniscano informazioni

inesatte, incomplete o fuorvianti. Alla Commissione è inoltre espressamente attribuito il potere di ordinare lo scioglimento dell'entità risultante dalla concentrazione nel caso in cui un'operazione, già realizzata, sia successivamente dichiarata incompatibile con il mercato comune. La modifica chiarisce che tale potere si estende anche alle ipotesi di concentrazioni realizzate in difetto di notifica preventiva, in violazione dell'obbligo di sospensione dell'operazione, ovvero senza osservare le condizioni previste in una decisione di autorizzazione. Laddove lo scioglimento dell'entità risultante dall'operazione non sia possibile, la Commissione potrà adottare ogni altra misura idonea a ripristinare il più possibile la situazione precedente la concentrazione, nonché provvedimenti provvisori volti ad assicurare, fino al momento dell'attuazione delle misure di ripristino, che una concorrenza effettiva non sia impedita.

Progetto di comunicazione della Commissione sulla valutazione delle concentrazioni orizzontali

Nel dicembre 2002 la Commissione ha adottato un progetto di comunicazione volto a fornire indicazioni sui criteri fondamentali da essa utilizzati ai fini della valutazione delle concentrazioni di dimensione comunitaria tra imprese operanti, o concorrenti potenziali, sul medesimo mercato rilevante (cosiddette concentrazioni orizzontali). Il progetto della Commissione si articola in cinque distinte sezioni, rispettivamente concernenti: a) i possibili effetti anticoncorrenziali delle concentrazioni orizzontali; b) il potere di mercato degli acquirenti; c) le condizioni di ingresso nel mercato; d) le considerazioni di efficienza; e) il rischio di fallimento dell'impresa oggetto di acquisizione (*failing firm*).

Sotto il profilo dei possibili effetti anticoncorrenziali, il documento individua tre principali modalità attraverso le quali una concentrazione orizzontale è suscettibile di pregiudicare in misura significativa la concorrenza, mediante la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante:

i) la concentrazione crea o rafforza una posizione di mercato predominante, consentendo all'entità risultante dall'operazione di aumentare i prezzi senza essere condizionata dal comportamento dei clienti e dei concorrenti effettivi o potenziali. Ai fini dell'accertamento di una posizione di mercato predominante il progetto indica come rilevanti una serie di fattori, tra i quali il possesso di quote di mercato molto elevate, la presenza di economie di scala nella produzione o nella distribuzione, l'accesso privilegiato alle fonti di approvvigionamento, a specifici fattori produttivi o a tecnologie particolarmente avanzate, la disponibilità di una rete di distribuzione e di vendita significativamente estesa e sviluppata, la proprietà di marchi importanti o il possesso di una consolidata reputazione commerciale;

ii) la concentrazione diminuisce il grado di concorrenza in un mercato oligopolistico eliminando vincoli concorrenziali importanti per uno o più operatori, i quali, di conseguenza, sarebbero in grado di aumentare i prezzi. In tale contesto il documento segnala l'esigenza di un'analisi incentrata in primo

luogo sull'individuazione della natura e della consistenza dei vincoli concorrenziali, primi fra tutti quelli reciprocamente esercitati dalle imprese interessate dall'operazione, che risulterebbero eliminati per effetto della concentrazione. Inoltre, nei mercati di prodotti omogenei, la probabilità che, in assenza di effetti di coordinamento, operazioni di concentrazione orizzontale conducano a un aumento dei prezzi dipenderà essenzialmente dalla possibilità e dalla convenienza, per le imprese concorrenti, di accrescere la produzione (o la capacità produttiva) in modo tempestivo e in misura sufficiente a compensare, in tutto o in parte, la riduzione nei livelli produttivi delle imprese partecipanti alla concentrazione. Nei mercati di prodotti differenziati, invece, la probabilità di un aumento dei prezzi dipenderà soprattutto dai rapporti di sostituibilità che caratterizzano i prodotti dei singoli operatori e dalla possibilità per i concorrenti delle imprese partecipanti alla concentrazione, di riposizionare o estendere la gamma dei propri prodotti in modo sufficientemente rapido e senza dover sostenere costi particolarmente elevati;

iii) la concentrazione modifica la natura dei rapporti concorrenziali in un mercato oligopolistico, consentendo o facilitando il coordinamento tacito dei comportamenti delle imprese sul mercato e permettendo a queste ultime di aumentare i prezzi senza la necessità di ricorrere ad accordi o pratiche concordate ai sensi dell'articolo 81 del Trattato. A tale proposito il progetto della Commissione evidenzia in primo luogo come la probabilità di simili effetti sia generalmente più elevata in presenza di fattori e circostanze, quali l'omogeneità dei prodotti, la stabilità delle condizioni di domanda e di offerta, la simmetria delle strutture dei costi, delle quote di mercato e del grado di integrazione verticale delle imprese, che rendono più agevole stabilire i termini e le modalità di funzionamento del meccanismo di coordinamento. Il documento illustra poi le condizioni necessarie a garantire la stabilità di un simile equilibrio, vale a dire un elevato grado di trasparenza del mercato, l'esistenza di credibili ed efficaci meccanismi deterrenti in caso di comportamenti devianti e l'inidoneità delle eventuali reazioni dei concorrenti attuali e futuri o dei clienti a pregiudicare i risultati attesi dal coordinamento.

Il progetto di comunicazione chiarisce che, a fronte di un probabile incremento di potere di mercato derivante dall'operazione, la valutazione operata dalla Commissione in merito agli effetti complessivi della concentrazione tiene conto comunque dei vincoli concorrenziali che gli acquirenti sarebbero in grado di esercitare nei confronti dell'entità risultante dall'operazione, così come della probabilità, rapidità e consistenza di possibili nuovi ingressi sul mercato in rapporto all'eventuale esistenza e dimensione di ostacoli legali, tecnici o strategici all'entrata di nuovi concorrenti.

Il documento definisce anche le condizioni necessarie affinché argomentazioni basate sui possibili guadagni di efficienza possano essere prese in considerazione ed eventualmente permettere l'autorizzazione di operazioni che sarebbero altrimenti considerate incompatibili con il mercato comune. Il progetto prevede innanzitutto che spetti alle parti l'onere di raccogliere e for-

nire in modo tempestivo tutte le informazioni utili e rilevanti al fine di illustrare la natura e l'entità degli incrementi di efficienza derivanti da una concentrazione e di dimostrare che, nonostante il rischio di effetti negativi sulla concorrenza, l'operazione comporterebbe nel complesso un beneficio netto per i consumatori. Gli asseriti incrementi di efficienza dovranno pertanto essere tali da avvantaggiare direttamente i consumatori, per esempio determinando una diminuzione dei prezzi, un aumento della qualità o lo sviluppo di prodotti innovativi e non semplicemente una riduzione di costi e un aumento dei profitti per le imprese. Dovrà inoltre trattarsi di incrementi per quanto possibile quantificabili e in ogni caso sufficientemente consistenti da compensare i potenziali effetti anticoncorrenziali dell'operazione. Le informazioni fornite alla Commissione dovranno poi consentirle di accertare la natura durevole e non puramente transitoria di tali guadagni di efficienza e la presenza di un contesto comunque sufficientemente concorrenziale da garantire la permanenza di adeguati incentivi per le imprese all'effettiva realizzazione delle efficienze derivanti dalla concentrazione e al perseguimento di ulteriori incrementi di efficienza. L'asserito aumento di efficienza dovrà anche essere una diretta conseguenza della concentrazione e non altrimenti realizzabile mediante modalità o strumenti alternativi, purché ragionevolmente praticabili, che comportino un minore impatto negativo sulla concorrenza. I vantaggi in termini di efficienza dovranno infine essere verificabili e cioè tali da permettere un controllo efficace e non eccessivamente complesso circa la probabilità che essi siano effettivamente conseguiti in un orizzonte temporale ragionevole.

Infine, il documento definisce le circostanze in presenza delle quali il rischio di fallimento dell'impresa oggetto di acquisizione potrebbe permettere di autorizzare una concentrazione altrimenti incompatibile con il mercato comune in quanto il deterioramento della struttura concorrenziale derivante dalla concentrazione si verificherebbe a prescindere dalla realizzazione o meno dell'operazione notificata. A tal fine, il progetto di comunicazione prevede che le parti debbano essere in grado di dimostrare che in assenza di un'acquisizione l'impresa cesserebbe di operare e gli elementi del suo patrimonio uscirebbero inevitabilmente dal mercato e, inoltre, che l'acquisizione da parte di una diversa impresa, tra quelle verosimilmente interessate, non comporterebbe effetti anticoncorrenziali minori rispetto a quelli derivanti dalla concentrazione notificata.

Attività di assistenza tecnica in materia di diritto e politica della concorrenza

L'Autorità contribuisce attivamente, mediante la partecipazione di propri rappresentanti ed esperti, a numerose iniziative di assistenza tecnica in materia di diritto e politica della concorrenza organizzate da varie istituzioni internazionali a favore di Paesi in via di sviluppo o in fase di transizione verso un'economia di mercato. Negli ultimi anni tale impegno si è considerevolmente intensificato in ragione della diretta partecipazione dell'istituzione all'organizzazione e attuazione di una serie di programmi bilaterali di assi-

stenza tecnica, rispettivamente a favore delle autorità di concorrenza della Romania, della Repubblica Ceca, di Malta e della Federazione Russa.

Le attività di assistenza tecnica alla Romania, alla Repubblica Ceca e a Malta, si inseriscono nel quadro di tre distinti progetti comunitari di gemellaggio (*twinning*), finanziati dall'Unione europea. I programmi di gemellaggio originano da un'iniziativa assunta dalla Commissione europea nel 1998 al fine di rafforzare, tramite la cooperazione fra amministrazioni ed enti degli Stati membri e organismi omologhi nei Paesi candidati, la capacità istituzionale, amministrativa e giudiziaria dei Paesi candidati in vista della loro adesione all'Unione europea, fornendo sostegno politico e supporto tecnico ai necessari processi di adeguamento dei relativi ordinamenti nazionali ai principi e alle regole sviluppati in ambito comunitario.

Nel novembre 2002 si è positivamente concluso il progetto "Twinning PHARE" (*Effective Enforcement of Competition and State Aid Policy* - Reference No. RO 99/IB-FI-03), nell'ambito del quale, a partire dal luglio 2001, Italia e Germania si erano congiuntamente impegnate a fornire assistenza alla Romania nelle due aree, aiuti di Stato e concorrenza, nelle quali si articolava la struttura del programma di cooperazione. Nonostante la formale unitarietà del progetto dal punto di vista amministrativo, tali aree hanno costituito in pratica altrettante componenti autonome, affidate alla competenza del Ministero delle finanze tedesco per la parte relativa agli aiuti di Stato e all'Autorità per l'ambito concorrenza. Relativamente all'attività in tema di concorrenza, il progetto ha consentito il conseguimento di alcuni significativi obiettivi, quali l'adeguamento della legislazione rumena alla disciplina comunitaria in materia di intese verticali e di accordi di cooperazione orizzontale; lo svolgimento di una intensa e apprezzata attività di formazione, rivolta in primo luogo al personale delle due autorità di concorrenza rumene (il Consiglio della Concorrenza e l'Ufficio della Concorrenza), ma anche ai giudici rumeni della Corte Suprema e della Corte d'appello di Bucarest; l'organizzazione presso l'Autorità di visite di studio, periodi di tirocinio e *stage* per dirigenti e funzionari delle autorità rumene; la prestazione di una consulenza continuativa, diretta ad accrescere l'efficacia, la trasparenza e la visibilità dell'azione amministrativa delle due autorità di concorrenza rumene e a promuovere una maggiore e più efficiente cooperazione tra le due istituzioni. I positivi risultati conseguiti nell'ambito del progetto trovano conferma in un rapporto pubblicato dalla Commissione europea nell'ottobre 2002 sui progressi fatti dalla Romania con riferimento al capitolo "Concorrenza" delle negoziazioni per l'adesione all'Unione europea; come pure nella scelta effettuata dalle autorità di concorrenza rumene di affidare all'Autorità la gestione delle attività di assistenza in materia di concorrenza previste nel quadro di un nuovo progetto biennale di gemellaggio, anche questo con la partecipazione del Ministero delle finanze tedesco per la parte relativa agli aiuti di Stato, la cui data di inizio è prevista per l'estate 2003.

Nel settembre 2002 ha avuto inizio il progetto di gemellaggio "Twinning

PHARE” (*Protection of Economic Competition and Market Development in the Czech Republic* - Reference No. CZ01/IB/OT-04) tra le autorità di concorrenza italiana e della Repubblica Ceca. Anche in questo caso l’obiettivo principale del progetto, che terminerà nell’agosto 2004, consiste nel rafforzamento dei meccanismi di mercato nella Repubblica Ceca, in particolare attraverso il recepimento e l’efficace applicazione, a livello nazionale, del cosiddetto *acquis communautaire* in materia di concorrenza. A tal fine il programma prevede diverse aree di intervento e una serie di attività volte a garantire la corretta trasposizione dei più recenti regolamenti del Consiglio e della Commissione, il rafforzamento dei poteri di segnalazione dell’autorità ceca, con particolare riferimento ai settori regolamentati, e la piena applicazione dei principi di concorrenza elaborati dalla prassi e dalla giurisprudenza comunitaria. A queste attività si aggiungono iniziative di formazione per i funzionari dell’autorità di concorrenza ceca, dirette a favorire, tramite l’organizzazione di appositi seminari nella Repubblica Ceca o periodi di tirocinio presso l’Autorità, la diffusione delle conoscenze, lo scambio di esperienze e lo sviluppo delle capacità professionali necessarie a una corretta ed efficace applicazione delle norme di concorrenza.

Nell’ambito del progetto di gemellaggio “Twinning Light” (*Setting up of a Merger Task Force* - Reference No. MT2001/IB/COMP/01/TL), avviato nel luglio 2002, l’Autorità si è impegnata a fornire assistenza all’autorità di concorrenza maltese nell’introduzione di un regime nazionale di controllo preventivo delle operazioni di concentrazione. Il progetto ha portata e durata più limitate di quelli descritti in precedenza e avrà termine nel giugno 2003. Il programma, già in fase di avanzata realizzazione, prevedeva una prima fase di assistenza all’autorità maltese nella definizione e nel completamento dell’impianto normativo, terminata con l’adozione del regolamento sul controllo delle concentrazioni, entrato ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2003. Parallelamente, sono state avviate, e in parte realizzate, iniziative di formazione specificamente dirette a perfezionare le conoscenze dei funzionari maltesi relativamente alla natura e alle modalità di utilizzo degli strumenti di analisi e di valutazione dell’impatto concorrenziale delle concentrazioni. Ulteriori attività nell’ambito del progetto riguardano infine l’organizzazione di visite di studio di funzionari maltesi presso la Direzione Generale Concorrenza della Commissione europea e altre autorità nazionali di concorrenza, nonché l’assistenza nella predisposizione di un regolamento di applicazione volto a disciplinare in maggiore dettaglio aspetti procedurali del regime maltese di controllo delle concentrazioni, soprattutto in materia di esercizio dei diritti di difesa, accesso agli atti e audizioni.

Nel quadro di un’altra iniziativa di cooperazione bilaterale, avviata nel 2001 a seguito di un’intesa tra il Ministero delle Attività Produttive italiano e il Ministero per le politiche antimonopolio e il sostegno all’imprenditoria della Federazione Russa, l’Autorità ha ricevuto, nel maggio 2002, la visita di una delegazione del Ministero russo e ha organizzato a Celiabinsk, nel mese

di dicembre, un seminario di formazione sul diritto e la politica della concorrenza. L'obiettivo primario del programma di cooperazione è di promuovere il confronto e lo scambio tra le esperienze acquisite dalle due istituzioni nell'applicazione delle rispettive legislazioni nazionali di tutela e promozione della concorrenza. Al seminario hanno partecipato, oltre a due esperti dell'Autorità italiana, circa 20 funzionari del Ministero russo provenienti dall'Ufficio territoriale di Celiabinsk e da altri dipartimenti regionali, nonché rappresentanti delle autorità e delle amministrazioni locali della regione di Celiabinsk. Come già in passato, il formato del seminario prevedeva la presentazione e la discussione di casi di concorrenza già decisi dalle rispettive autorità nazionali, così da consentire una discussione più immediata e concreta in ordine all'analisi economica e alla disciplina giuridica degli accordi e delle pratiche concertate, delle concentrazioni e degli abusi di posizione dominante, nelle due giurisdizioni. Su richiesta del Ministero russo, una sessione del seminario è stata inoltre dedicata alla discussione dei profili di diritto e politica della concorrenza più specificamente attinenti al settore degli appalti pubblici. La visita all'Autorità ha inoltre consentito ai rappresentanti del Ministero russo di acquisire una più diretta conoscenza dell'organizzazione e degli interventi dell'Autorità italiana, con particolare riguardo alle metodologie e gli strumenti utilizzati nell'ambito delle procedure di indagine, di esame e di valutazione delle diverse fattispecie anticoncorrenziali.

Infine, nel maggio 2002, accogliendo una specifica richiesta dell'autorità di concorrenza della Bulgaria, l'Autorità ha ricevuto la visita di una delegazione di funzionari di questa autorità a beneficio dei quali sono stati organizzati, nel corso della loro permanenza, un programma di seminari interni sull'organizzazione, l'attività e i rapporti istituzionali e internazionali dell'Autorità, nonché un incontro con rappresentanti dell'Autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni.

La Rete Internazionale della Concorrenza

Nel settembre 2002 l'Autorità ha organizzato a Napoli la prima conferenza annuale della Rete Internazionale della Concorrenza (*International Competition Network*), un'iniziativa avviata nell'ottobre 2001 e aperta all'adesione e alla partecipazione delle autorità di tutela della concorrenza di tutti i Paesi che hanno adottato una normativa antitrust. Finora, all'iniziativa hanno aderito più di settanta autorità, ivi comprese quelle di numerosi Paesi in via di sviluppo. Obiettivo primario della Rete è la realizzazione di un contesto di collaborazione e di dialogo a livello mondiale tra istituzioni di tutela della concorrenza, orientato all'analisi e alla soluzione dei problemi connessi all'applicazione delle leggi nazionali di concorrenza nei confronti di pratiche commerciali e transazioni economiche che, per effetto della crescente integrazione dei mercati, tendono sempre più spesso ad assumere rilevanza internazionale.

Alla conferenza inaugurale di Napoli hanno partecipato sessantatre auto-

rità di cinquantasei diversi Paesi, rappresentanti di organizzazioni internazionali quali l'OCSE, l'UNCTAD e la Banca Mondiale, e circa cinquanta esperti non governativi in rappresentanza del mondo imprenditoriale, accademico e delle associazioni dei consumatori. In quella sede sono stati presentati e discussi, nel corso di distinte sessioni, i primi risultati dell'attività svolta all'interno dei diversi gruppi e sottogruppi di lavoro della Rete, in particolare in tema di criteri di analisi e di valutazione delle concentrazioni, di procedure per la notifica di tali operazioni e di promozione della concorrenza (*competition advocacy*).

Relativamente ai criteri di valutazione delle concentrazioni, il dibattito si è incentrato sul confronto tra i tre principali standard utilizzati nelle diverse giurisdizioni, rispettivamente il criterio di dominanza, della riduzione sostanziale della concorrenza e dell'interesse pubblico. La discussione ha evidenziato l'esistenza di un significativo grado di convergenza tra i primi due test, entrambi esclusivamente incentrati sull'analisi del possibile impatto delle concentrazioni sulla concorrenza, e le maggiori complessità inevitabilmente connesse a regimi che affidino a organismi tecnici la valutazione di tali operazioni sulla base di considerazioni legate alla tutela di ulteriori interessi pubblici, quali per esempio l'occupazione, lo sviluppo economico o la sicurezza nazionale.

La conferenza annuale ha inoltre approvato alcuni principi guida e una serie di criteri generali di riferimento in materia di procedure di notifica e di esame delle concentrazioni, orientati a ridurre per quanto possibile, tramite una maggiore convergenza dei regimi nazionali, gli oneri per le imprese connessi a operazioni di concentrazione che, in ragione della rilevanza o della dimensione geografica delle attività delle imprese interessate, risultino soggette a obblighi di comunicazione e a procedure di controllo in una pluralità di giurisdizioni.

In materia di *competition advocacy*, la discussione ha confermato l'importanza di un impegno attivo delle autorità di concorrenza nel garantire, per quanto possibile, che le politiche pubbliche siano orientate al rispetto e alla promozione dei meccanismi concorrenziali. L'esperienza delle singole autorità nazionali evidenzia peraltro come dal punto di vista istituzionale la scelta tra le soluzioni astrattamente configurabili vari in pratica in misura considerevole in funzione del grado di sviluppo economico, dell'ambiente sociale e della disponibilità di risorse.

Al termine della conferenza è stato concordato il programma di lavoro in vista della prossima conferenza annuale che si terrà a Mérida, in Messico, nel giugno 2003. In questa prospettiva è stato rinnovato il mandato dell'attuale gruppo di coordinamento della Rete e deliberata la creazione di due ulteriori gruppi di lavoro. Al primo è stata affidata la definizione delle regole di funzionamento della Rete e in particolare delle modalità di elezione dei membri del gruppo di coordinamento, secondo criteri che assicurino sufficienti garanzie in termini di equilibrata rappresentanza delle diverse aree geografiche. L'attività del secondo gruppo di lavoro, che affiancherà quelli già esi-

stenti in materia di promozione della concorrenza e di concentrazioni, si concentrerà invece su obiettivi di rafforzamento istituzionale delle autorità di concorrenza nei Paesi in via di sviluppo, con particolare attenzione all'analisi dei benefici derivanti dall'applicazione delle regole di concorrenza e all'individuazione delle modalità più efficaci per l'organizzazione e la realizzazione di iniziative di assistenza tecnica a favore di tali Paesi.

ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO (OCSE)

Nel 2002 il Comitato Concorrenza dell'OCSE ha proseguito attraverso la predisposizione di studi e l'organizzazione di tavole rotonde la propria attività di approfondimento delle tematiche relative al diritto e alla politica della concorrenza, al fine di promuovere una sempre maggiore convergenza e una più stretta cooperazione tra i Paesi membri nell'interpretazione e nell'attuazione delle rispettive normative antitrust¹³.

Nell'ambito della tavola rotonda sugli "Sconti fedeltà", il Comitato ha analizzato e discusso le implicazioni concorrenziali derivanti dall'applicazione di tali pratiche commerciali, mettendo in rilievo la complessità del loro potenziale impatto sulla concorrenza e l'efficienza. Effetti positivi possono, infatti, derivare dalla riduzione dei costi di transazione o delle asimmetrie informative, da un maggiore allineamento dei prezzi ai costi, da una migliore programmazione della produzione e dallo sfruttamento di economie di scala e di gamma. Al tempo stesso, tali pratiche possono dar luogo a fenomeni di discriminazione, restringere le opportunità di accesso ai mercati, ridurre la trasparenza dei prezzi o facilitare assetti e comportamenti collusivi. L'applicazione delle norme di concorrenza agli sconti fedeltà richiede pertanto un approccio basato su un'analisi degli effetti potenzialmente associati a tali sconti in relazione alle circostanze specifiche di ciascun singolo caso. Quanto ai fattori e alle condizioni ritenuti necessari al fine di accertare la natura anticoncorrenziale degli sconti fedeltà, le esperienze dei diversi Paesi evidenziano l'esistenza di orientamenti differenziati. In alcune giurisdizioni esiste, infatti, la tendenza a considerare illeciti tali sconti laddove praticati da imprese dominanti. In altre, invece, una maggiore enfasi viene posta sulla necessità di dimostrare, in ciascun caso, l'esistenza di effetti complessivamente negativi per gli stessi acquirenti inizialmente avvantaggiati dall'applicazione di sconti fedeltà. Particolare attenzione, inoltre, meritano quelle tipologie di sconti fedeltà che si traducono, al margine, nell'applicazione di prezzi sensibilmente inferiori ai costi. Tali sconti, infatti, pur non integrando fattispecie di prezzi predatori, consentono tuttavia di ostacolare in misura significativa l'ingresso o la crescita di operatori più efficienti, ovvero la diffusione di comportamenti maggiormente concorrenziali.

¹³ I documenti pubblici relativi all'attività del Comitato sono accessibili sul sito <http://www.oecd.org/daf/clp/>.

La tavola rotonda sulle “Concentrazioni nei mercati a elevata innovazione” ha confermato l’esistenza di numerose difficoltà sperimentate in tale ambito dalle autorità nazionali nella definizione dei mercati, nella valutazione delle barriere all’entrata e nell’individuazione delle possibili modalità di evoluzione di questi mercati. In questo contesto, è stata sottolineata l’opportunità di attribuire una minore rilevanza alle caratteristiche strutturali, e in particolare il grado di concentrazione di tali mercati, l’esigenza di una migliore comprensione delle relative caratteristiche e modalità di funzionamento, nonché la necessità di un’analisi maggiormente focalizzata sui possibili effetti delle concentrazioni sulla capacità e gli incentivi delle parti e dei loro concorrenti a innovare. Particolari difficoltà emergono inoltre nell’individuazione di chiari e condivisi criteri di riferimento nei casi che implicino complessi *trade-off* tra gli effetti, spesso divergenti, che determinate concentrazioni possono produrre da un lato sui processi innovativi e, dall’altro, sul livello dei prezzi di prodotti già esistenti. La tavola rotonda ha infine evidenziato come nei mercati a elevata innovazione il ricorso a rimedi comportamentali estremamente specifici sia in generale assai più diffuso di quanto normalmente avviene nel controllo delle operazioni di concentrazione in altri mercati.

Nella tavola rotonda sui “Criteri sostanziali nella valutazione delle concentrazioni” il Comitato ha analizzato le differenze tra i diversi test utilizzati nelle varie giurisdizioni, la necessità o meno di procedere al riguardo a una sostanziale armonizzazione delle legislazioni nazionali e le eventuali differenze derivanti dall’applicazione dei diversi test in ordine alla valutazione di casi ipotetici appositamente predisposti dal Segretariato. La discussione ha riguardato in particolare il confronto tra i due standard più diffusi nei diversi regimi nazionali, il criterio della riduzione sostanziale della concorrenza (*substantial lessening of competition* o SLC), ovvero quello della creazione o rafforzamento di una posizione dominante. Opinioni diverse sono emerse in merito all’esistenza, alla natura e alla rilevanza delle differenze tra i due test, soprattutto con riferimento alla considerazione dei possibili guadagni di efficienza derivanti dalle operazioni di concentrazione, all’orizzonte temporale di riferimento nella valutazione dei possibili rischi per la concorrenza e alle possibilità di intervento nei confronti di operazioni di concentrazione al di sotto della soglia della dominanza singola o collettiva. Posizioni differenziate sono state espresse anche in ordine alla valutazione dei risultati applicativi derivanti dall’applicazione dei due test ai casi ipotetici illustrati nel documento del Segretariato. Alcune delegazioni, infine, hanno rilevato l’importanza di un processo di allineamento dei diversi regimi nazionali su uno dei due test, mentre altre hanno sottolineato piuttosto l’opportunità di una maggiore convergenza nelle modalità di interpretazione e di concreta applicazione dei criteri di valutazione adottati nelle diverse giurisdizioni.

La tavola rotonda sul tema delle “Strategie di comunicazione delle autorità di concorrenza” ha registrato una generale convergenza circa il ruolo e l’importanza di un’attiva politica di comunicazione, segnalando la necessità

per le autorità di concorrenza di definire un'efficace strategia comunicativa diretta a promuovere, attraverso una migliore e più diffusa conoscenza della legge e delle decisioni adottate in applicazione delle relative norme, lo sviluppo di un'adeguata cultura della concorrenza nel settore privato come in quello pubblico, nonché un più generale sostegno alle politiche intese a favorire il rispetto dei principi e il rafforzamento dei meccanismi concorrenziali nei diversi settori dell'economia.

Il Gruppo di Lavoro “Concorrenza e Regolamentazione” del Comitato ha continuato l'attività di analisi degli aspetti inerenti la riforma in senso pro-concorrenziale della regolamentazione, approfondendo in particolare i temi del processo di liberalizzazione e apertura alla concorrenza nel settore dell'energia elettrica e della misurazione dei costi dei servizi di accesso.

La tavola rotonda su “Concorrenza e regolazione nel settore elettrico” ha esaminato i nodi maggiormente problematici del processo di apertura del mercato elettrico alla luce delle esperienze di liberalizzazione di alcuni Paesi quali Stati Uniti e Regno Unito. Con riferimento alla Comunità europea, è stato sottolineato come la prima direttiva di liberalizzazione del settore elettrico si sia dimostrata insufficiente per la creazione di un mercato effettivamente concorrenziale in quanto i problemi di concorrenza in Europa non traggono origine da una carenza di capacità trasmissiva, ma dalla generale insufficienza di capacità nell'interconnessione tra reti trasmissive di Paesi diversi. Proprio per questo la nuova direttiva, attualmente in discussione al Consiglio, prevede la totale liberalizzazione delle forniture di elettricità entro il 2005 e, contemporaneamente, impone a tutti gli Stati membri di rafforzare i nodi d'interconnessione in modo da garantire che fino al 10% dei consumi nazionali possa eventualmente essere soddisfatto tramite importazioni. Nonostante il mercato geografico rilevante per la generazione di energia elettrica non sia limitato dai confini nazionali, tuttavia gli assetti regolamentari continuano a rimanere strettamente nazionali. Di qui la difficoltà di introdurre una struttura regolamentare efficace e l'opportunità di considerare l'istituzione di un regolatore sopranazionale, un'ipotesi attualmente in discussione tra i Paesi nordici a seguito della creazione tra questi Paesi di un mercato comune integrato per l'energia elettrica. Per quanto concerne le indicazioni di *policy*, il dibattito ha segnalato in particolare l'importanza della separazione verticale della rete di trasmissione e della separazione orizzontale delle attività di generazione; l'opportunità di introdurre un notevole grado di flessibilità nel sistema, per esempio consentendo sia ai fornitori sia agli acquirenti di elettricità di operare da entrambi i lati del mercato, al fine di permettere una più efficace disciplina del potere di mercato degli operatori marginali; l'esigenza di un adeguato ed efficace coordinamento istituzionale tra regolatori, soprattutto nei governi federali.

La tavola rotonda sulla “Misurazione dei costi dei servizi di accesso” si inserisce nel quadro di una serie di studi del gruppo di lavoro effettuati in vista della preparazione di un rapporto sulle tariffe di accesso, con particola-

re riferimento al settore delle telecomunicazioni. Partendo dalla considerazione che in quasi tutti i Paesi OCSE i regimi di regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni prevedono che le tariffe siano orientate ai costi, è stato approfondito il problema di come misurare in pratica i costi dell'impresa regolamentata, tenendo conto del fatto che nei servizi di pubblica utilità la quota largamente maggioritaria dei costi di produzione è rappresentata dalla remunerazione e dall'ammortamento di elevati investimenti (non recuperabili) in capitale fisso e durevole. Rispetto al volume di produzione dell'impresa in ciascun periodo, questi costi possono pertanto essere considerati come costi comuni di cui è noto l'ammontare totale, ma di cui è difficile stabilire la ripartizione temporale secondo criteri chiari e inequivocabili. Il soggetto regolatore può certamente garantire che il valore netto attuale delle remunerazioni al capitale investito nell'impresa lungo l'intero arco della sua attività economica sia pari a zero. Tuttavia tale vincolo può in linea di principio essere soddisfatto da una pluralità di soluzioni alternative in termini di distribuzione temporale dei costi di capitale e quindi dei ricavi consentiti all'impresa regolamentata in ciascun periodo di riferimento. Nella maggior parte dei settori regolamentati sarebbe quindi economicamente più appropriato un processo inverso rispetto a quello abitualmente seguito, diretto cioè alla determinazione di costi orientati ai prezzi. In particolare, per quanto riguarda i servizi di accesso alle reti di telecomunicazioni, i relativi prezzi dovrebbero essere preferibilmente fissati in funzione del livello e della struttura dei prezzi dei servizi finali (comunque determinati), piuttosto che in funzione dei costi dell'operatore dominante.

Nell'ambito del Gruppo di Lavoro su "Concorrenza e Cooperazione internazionale" oggetto di analisi sono stati i temi concernenti l'armonizzazione delle procedure in materia di controllo delle concentrazioni e i cartelli *hard core*. La discussione sul primo argomento, basata anche sulle informazioni sui diversi sistemi nazionali raccolte in un documento del Segretariato OCSE, ha riguardato in particolare tre aspetti attinenti ai regimi di notificazione delle concentrazioni: benefici e svantaggi connessi a obblighi di notifica basati sull'utilizzo di soglie espresse in termini di quote di mercato; la misura in cui l'obbligo di notifica delle concentrazioni è collegato a un livello minimo di presenza economica delle imprese (in termini di fatturato o di *assets*) nel territorio nazionale; l'esistenza o meno di specifici termini per l'effettuazione della notifica e il momento a partire dal quale tali termini decorrono. Relativamente alle soglie di notifica, la discussione ha messo in evidenza che, nelle giurisdizioni che le prevedono, le soglie espresse in termini di quote di mercato rappresentano generalmente un criterio alternativo diretto a consentire il controllo preventivo di operazioni potenzialmente anti-concorrenziali altrimenti non soggette all'obbligo di notifica basato sul parametro dimensionale (fatturato o *assets*). L'esperienza di questi Paesi sembra tuttavia confermare che l'utilizzo di soglie in termini di quote di mercato introduce elementi di maggiore complessità e incertezza nelle procedure di notifica, derivanti soprattutto dalla necessità di una preliminare e non contro-

versa definizione del mercato rilevante. Inoltre, soglie espresse in termini di fatturato globale implicano il rischio di un'estensione dell'obbligo di notifica a un numero significativo di concentrazioni che, coinvolgendo imprese estere non operanti o che hanno solo una presenza economica marginale nel paese interessato, solo raramente possono avere un impatto concorrenziale apprezzabile sul mercato nazionale. Infine, per quanto concerne i termini per la notificazione, si è osservato come tale aspetto risulti sostanzialmente rilevante solo nelle giurisdizioni nelle quali la legge non prevede un periodo di sospensione obbligatoria della concentrazione e il termine è quindi volto a consentire all'autorità di concorrenza di intervenire prima che una concentrazione con effetti anticoncorrenziali sia posta in essere o comunque il più rapidamente possibile successivamente alla sua realizzazione. Tuttavia, la diversità dei termini previsti nei singoli Paesi può significativamente limitare le opportunità di cooperazione e di coordinamento tra autorità nazionali ai soli casi in cui le parti vi abbiano uno specifico interesse e trovino pertanto conveniente notificare contemporaneamente la concentrazione in più giurisdizioni.

In tema di cartelli *hard core*, e in vista del secondo rapporto sull'applicazione della relativa Raccomandazione OCSE¹⁴ che il Segretariato dovrà predisporre e trasmettere al Consiglio nel 2003, sono stati esaminati e approfonditi diversi aspetti dell'azione di contrasto nei confronti degli accordi e delle pratiche di cartello, con particolare attenzione, tra gli altri, all'efficacia dei regimi sanzionatori e degli strumenti di cooperazione internazionale. In tale ambito è stata ribadita l'inadeguatezza di sistemi basati esclusivamente su sanzioni pecuniarie alle imprese - che per essere realmente efficaci dovrebbero prevedere ammende elevatissime e difficilmente applicabili - e l'opportunità di un maggiore ricorso a sanzioni individuali (di natura amministrativa o penale). Queste ultime accrescerebbero infatti sensibilmente il potenziale di deterrenza dei regimi sanzionatori nel loro complesso, anche in ragione dei maggiori incentivi che ne deriverebbero per le persone fisiche a offrire la propria collaborazione nell'individuazione degli accordi di cartello e nell'acquisizione di decisivi elementi di prova. Ulteriori benefici in termini di deterrenza potrebbero inoltre conseguire da una riduzione dei vincoli attualmente esistenti in materia di scambio di informazioni confidenziali tra autorità di concorrenza, diretta a promuovere una più estesa cooperazione internazionale. Nei casi di cartelli multigiurisdizionali, infatti, ciò aumenterebbe la probabilità di interventi paralleli da parte di tutti i Paesi interessati dalla violazione e di sanzioni complessivamente più adeguate all'entità dei profitti generalmente risultanti dalla partecipazione a cartelli di dimensione internazionale.

Nel 2002 il Gruppo di Lavoro congiunto "Commercio e Concorrenza" ha proseguito l'analisi delle tematiche relative ai rapporti tra politica commerciale e politica antitrust, in particolare attraverso l'approfondimento dei

¹⁴ OECD Recommendation Concerning Effective Action Against Hard Core Cartels, (C(98)35/Final).

profili concernenti l'applicazione dei principi fondamentali dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) nel quadro di un possibile accordo multilaterale in materia di concorrenza, nonché i vantaggi e le modalità applicative di meccanismi di *peer review* quale strumento alternativo alle procedure di risoluzione delle controversie nell'ambito di un tale accordo multilaterale. Il primo tema è stato oggetto di una tavola rotonda nel corso della quale è stata esaminata e discussa la possibilità di definire il contenuto e l'estensione dei principi OMC di trasparenza, non discriminazione e correttezza procedurale nel contesto di un accordo multilaterale sulla concorrenza, analizzando anche se e in quali termini possano essere individuati degli standard minimi da incorporare in un eventuale accordo multilaterale.

Quanto ai possibili vantaggi derivanti dall'adozione di un sistema di *peer review*, questi sarebbero principalmente collegati alla promozione di una maggiore trasparenza, nonché di una maggiore convergenza sia delle legislazioni nazionali antitrust, sia negli orientamenti delle autorità di concorrenza nei confronti di condotte anticoncorrenziali che abbiano un impatto sul commercio internazionale. Inoltre, la *peer review* viene indicata quale possibile strumento "morbido" di risoluzione delle controversie nell'applicazione di un accordo multilaterale sulla concorrenza, in quanto non vincolante e volta a rappresentare un forum di discussione delle politiche di applicazione della normativa antitrust nei diversi Paesi.

Il Gruppo di Lavoro ha infine approvato un documento del Segretariato sul principio di esaurimento internazionale dei diritti di proprietà intellettuale. Il documento esamina gli effetti in termini di benessere, a livello nazionale e internazionale, delle politiche di divieto delle importazioni parallele di prodotti oggetto di diritti di proprietà intellettuale e le indicazioni risultanti da alcuni recenti studi empirici commissionati in proposito da vari Paesi. Il documento non contiene raccomandazioni specifiche, ma individua una serie di ragioni per le quali le politiche in materia di importazioni parallele possono risultare differenti nei diversi contesti nazionali.

ORGANIZZAZIONE MONDIALE PER IL COMMERCIO (OMC)

Nel 2002 sono proseguite a Ginevra le riunioni del Gruppo di Lavoro "Commercio e Concorrenza", istituito nel 1996 presso l'OMC con lo scopo di approfondire le tematiche relative all'interazione tra politiche commerciali e politiche della concorrenza.

Ampio spazio è stato dedicato all'approfondimento e al confronto tra gli Stati membri sui temi, individuati nella Conferenza Ministeriale di Doha come rilevanti ai fini di un possibile accordo multilaterale sulla concorrenza, concernenti l'applicazione dei principi di base dell'OMC (trasparenza, non discriminazione ed equità dei regimi procedurali) alle normative antitrust, nonché l'individuazione delle violazioni *hardcore*, le modalità di cooperazione volontaria e le attività di assistenza tecnica finalizzate a sostenere e promuovere l'adozione di adeguate normative nazionali di tutela della concorrenza.

Relativamente alle attività di assistenza tecnica, la maggioranza dei Paesi membri ha concordato sulla necessità di una stretta collaborazione tra le diverse organizzazioni intergovernative, sull'importanza dei canali di cooperazione regionali e bilaterali e sull'opportunità di definire programmi ispirati a principi di flessibilità e progressività al fine di promuovere lo sviluppo di una effettiva cultura della concorrenza tenendo in considerazione le peculiarità dei diversi sistemi economici. E' stata inoltre sottolineata l'esigenza che i programmi di assistenza tecnica siano realizzati in parallelo alle negoziazioni in ambito OMC, così da permettere ai Paesi in via di sviluppo un'adeguata valutazione delle possibili implicazioni di un accordo multilaterale sulla concorrenza in rapporto alle prospettive e alle opportunità di crescita dei rispettivi sistemi economici.

Ad avviso della Commissione e degli Stati membri dell'Unione europea, un accordo multilaterale sulla concorrenza non implicherebbe l'armonizzazione delle singole legislazioni, ma dovrebbe avere come obiettivo l'adozione di regole e principi comuni cui ispirarsi nell'adozione e nell'applicazione delle normative nazionali in materia di concorrenza e tener conto, pertanto, della necessità di contemperare le diversità dei regimi nazionali. In particolare, l'accordo multilaterale dovrebbe basarsi sui principi fondamentali della non discriminazione, della trasparenza e della correttezza procedurale. Ciò comporterebbe l'obbligo per i Paesi aderenti di assicurare un'applicazione delle norme di concorrenza non differenziata in funzione della nazionalità delle imprese, evitando l'adozione di misure che possano pregiudicare un'effettiva parità di opportunità concorrenziali tra prodotti e servizi nazionali ed esteri. Inoltre, la difficoltà di individuare a priori una discriminazione *de facto* (ovvero quel tipo di discriminazione sostanziale derivante dalle concrete modalità di applicazione della normativa antitrust) limiterebbe il contenuto del suddetto principio di non discriminazione alle sole discriminazioni *de jure*, quelle cioè formalmente previste dalle legislazioni nazionali di tutela della concorrenza. In relazione al principio di trasparenza, l'ambito d'applicazione è stato individuato nell'obbligo della pubblicità delle leggi, dei regolamenti, delle linee guida per l'applicazione delle regole di concorrenza e degli eventuali regimi di esenzione o esclusione settoriale. Il principio della correttezza procedurale implicherebbe a sua volta il rispetto del contraddittorio, la necessità di procedimenti amministrativi e giurisdizionali equi e imparziali, nonché la tutela delle informazioni riservate.

Per quanto concerne le modalità di cooperazione, queste dovrebbero riguardare in primo luogo la consultazione tra Paesi coinvolti da pratiche anti-concorrenziali aventi un impatto sul commercio internazionale, nonché lo scambio di informazioni in relazione ai casi specifici, nel rispetto delle limitazioni poste dalle legislazioni nazionali in tema di riservatezza. Inoltre, una più intensa cooperazione dovrebbe essere realizzata mediante regolari scambi d'informazioni e di esperienze e l'analisi congiunta di problematiche generali in tema di concorrenza e commercio internazionale. A tale proposito è stata auspicata la costituzione di un Comitato sulla politica della concorrenza

nell'ambito dell'OMC. Il Comitato dovrebbe favorire gli scambi informativi sulle diverse esperienze nazionali, esaminare nel dettaglio le politiche di concorrenza dei diversi Stati membri dell'OMC e predisporre rapporti periodici sugli orientamenti della politica della concorrenza, con particolare riguardo agli aspetti collegati al commercio internazionale. Infine, è stato sottolineato come tale cooperazione internazionale debba avere una chiara natura volontaria, escludendo qualsiasi forma di obbligatorietà.

Tra i benefici di un accordo multilaterale particolare importanza assume la possibilità di contrastare più efficacemente le condotte anticoncorrenziali di dimensione internazionale e di maggiore gravità come i cartelli *hard core*, consistenti negli accordi tra imprese concorrenti volti alla fissazione dei prezzi, alla limitazione della produzione, alla spartizione dei mercati e al coordinamento dei comportamenti in sede di partecipazione a procedure di gara. Gli effetti negativi derivanti da tali accordi sono discussi e ampiamente documentati in due documenti rispettivamente predisposti dall'OCSE (*OECD Hard Core Cartel Report 2000*) e dalla Banca Mondiale (*World Development Report 2001*), dai quali emerge che i Paesi in via di sviluppo subiscono danni in misura almeno pari, se non maggiore, a quelli causati nei Paesi sviluppati dai cartelli di dimensione internazionale. Ampio consenso si è pertanto registrato in ordine alla necessità di un'espressa proibizione di tali pratiche all'interno di un accordo multilaterale. Secondo il documento presentato dalla Commissione, un eventuale accordo multilaterale dovrebbe prevedere l'adozione di adeguate politiche e disposizioni legislative nazionali, incentrate in particolare su: un esplicito divieto dei cartelli *hardcore*; una definizione chiara e precisa di tali pratiche sulla base della nozione contenuta nella raccomandazione OCSE del 1998¹⁵; l'individuazione delle pratiche non comprese nella nozione di *hard core cartel*; la previsione di sanzioni dotate di adeguata capacità dissuasiva.

Nel corso delle riunioni del Gruppo di lavoro numerosi Paesi (tra cui gli Stati Uniti, il Canada, la Corea del Sud, la Svizzera, l'Australia, il Sud Africa, il Giappone, la Thailandia e la Nuova Zelanda) hanno espresso opinioni in accordo con quelle sostenute dalla Commissione europea, evidenziando il raggiungimento di un diffuso consenso sui temi oggetto d'approfondimento in vista della prossima Conferenza Ministeriale che si terrà a Cancun, in Messico, nel settembre 2003. Tuttavia alcuni Paesi (tra cui, principalmente, India e Malesia), pur rilevando i potenziali benefici derivanti da un accordo multilaterale di regole della concorrenza, hanno manifestato perplessità in merito ai vantaggi effettivamente derivanti da un eventuale accordo per i Paesi in via di sviluppo. In particolare, sono emerse, nell'ambito delle discussioni, posizioni differenziate in merito alla definizione delle pratiche anticoncorrenziali qualificabili come cartelli *hard core* e al loro trattamento (divieto *per se* o approccio *rule of reason*). E' stata inoltre evidenziata la necessità di

¹⁵ *OECD Recommendation Concerning Effective Action Against Hard Core Cartels*, cit..

chiarire il rapporto tra sviluppo e concorrenza, alla luce delle preoccupazioni manifestate da alcuni Paesi in via di sviluppo circa i possibili vincoli che un accordo multilaterale potrebbe comportare in ordine all'adozione, a livello nazionale, di politiche industriali tese a favorire il perseguimento di obiettivi di crescita dei rispettivi sistemi economici.

CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO (UNCTAD)

Nel luglio 2002 si è tenuta a Ginevra la riunione annuale del Gruppo Intergovernativo di Esperti di diritto e politica della concorrenza (IGE), costituito dai rappresentanti dei 192 Stati membri dell'UNCTAD.

Il Segretario Generale dell'organizzazione, nel suo intervento di apertura dei lavori, ha sottolineato l'importanza della stretta cooperazione tra organismi intergovernativi e tra le diverse istituzioni internazionali operanti a vario titolo nel campo del diritto e della politica della concorrenza, ricordando in particolare i rapporti di cooperazione tra UNCTAD e OMC nelle fasi precedenti e successive alla Dichiarazione di Doha, oltre a quelli con l'OCSE e con l'International Competition Network (ICN).

Ampio spazio è stato dedicato alle discussioni informali su vari temi della tutela della concorrenza, tra i quali in particolare quelli relativi all'impatto dei regimi di controllo delle concentrazioni sulla capacità delle imprese nazionali di competere a livello internazionale e alle esperienze maturate dai vari Paesi in materia di rapporti tra autorità di concorrenza e autorità di regolazione.

Il dibattito sul primo tema è stato introdotto dalla presentazione di uno studio del World Trade Institute che evidenzia come nei Paesi in via di sviluppo una politica permissiva in materia di concentrazioni, orientata a favorire la costituzione di campioni nazionali, non comporti necessariamente aumenti di produttività e di efficienza. Il documento, basato su dati forniti dalla Banca Mondiale e sull'osservazione di un campione di 30 Paesi in via di sviluppo, giunge alla conclusione che l'aumento delle dimensioni delle imprese attraverso crescita esterna (fusioni e acquisizioni) non comporta necessariamente una crescita delle esportazioni e presenta notevoli costi per la collettività in termini di aumento dei prezzi. Alcuni Paesi in via di sviluppo hanno tuttavia rilevato come in determinati casi (Giappone e Corea del Sud) elevati tassi di crescita e industrializzazione siano stati raggiunti attraverso politiche fondate sulla promozione e la protezione di monopoli nazionali.

In tema di rapporti tra autorità di tutela della concorrenza e autorità di regolamentazione, molti Paesi hanno illustrato le proprie esperienze, evidenziando l'esistenza di soluzioni diversificate in termini di assetti istituzionali. Nella maggior parte dei casi il rapporto è caratterizzato dalla netta suddivi-

sione di competenze tra autorità di concorrenza e di regolazione, mentre in alcuni Paesi esistono assetti basati sulla condivisione di competenze. Nel corso della discussione alcuni Paesi in via di sviluppo hanno segnalato come il recente avvio dei processi di liberalizzazione e di apertura dei mercati (in particolare nei servizi di pubblica utilità) sia stato spesso accompagnato dall'istituzione di autorità di regolazione settoriale indipendenti. In particolare, la Cina ha precisato di ritenere di fondamentale importanza un coordinamento tra autorità di regolazione e autorità antitrust al fine di promuovere in modo efficace la concorrenza nei settori regolamentati. Infine, da più parti è stata sottolineata l'opportunità di prevedere sistemi di verifica periodica in ordine alla validità degli assetti regolamentativi esistenti e alla possibilità che la regolamentazione possa invece essere sostituita da un più ampio ricorso ai meccanismi di mercato.

Il Segretariato ha inoltre riferito al Gruppo di esperti circa le iniziative di assistenza tecnica e formazione realizzate e quelle in corso, nonché in merito allo stato di avanzamento dei progetti concernenti il rapporto tra concorrenza, competitività e sviluppo. In tema di assistenza tecnica e formazione, le iniziative del Segretariato hanno riguardato l'organizzazione di quattro seminari in cooperazione con l'OMC e altri organismi internazionali (tenutisi rispettivamente a Panama per i Paesi dell'America latina, a Tunisi per i Paesi arabi e dell'Africa centrale, a Hong Kong per i Paesi asiatici e a Odessa per i Paesi dell'Europa centrale e orientale) al fine di assistere i Paesi in via di sviluppo nella valutazione delle implicazioni di una più stretta cooperazione multilaterale in tema di concorrenza, in particolare sotto il profilo delle opportunità di crescita economica di tali Paesi.

La discussione sul rapporto tra concorrenza, competitività e sviluppo ha evidenziato come il grado di competitività internazionale delle imprese dei Paesi in via di sviluppo dipenda principalmente dalla loro capacità di utilizzare nuove tecnologie e dalla disponibilità di adeguate infrastrutture e risorse umane e finanziarie. E' stata inoltre sottolineata l'esigenza di una politica della concorrenza che, pur tenendo conto dei numerosi ostacoli che in questi Paesi condizionano le possibilità di un efficace funzionamento dei meccanismi di mercato, sia tuttavia tale da garantire che i benefici attesi dalle politiche di liberalizzazione non risultino vanificati o seriamente compromessi dall'esistenza e dall'utilizzo abusivo di un significativo potere di mercato.

